



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA CONFERENZA STATO-CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI

Rapporto sulle attività della Conferenza Stato-città ed autonomie locali 2022





Governo Italiano
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Il volume è stato curato da Anna Lucia Esposito, Capo dell'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Il coordinamento editoriale è stato svolto da Silvia Maria LAGONEGRO

Gli autori del volume, in servizio presso l'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono:

- Silvia Maria LAGONEGRO, coordinatore del Servizio II;
- Cristina GAGGIOTTI, Servizio II;
- Guglielmina OLIVIERI PENNESI, Servizio II.
- Laura TORO, Servizio II;
- Anna Maria BAGNATO, Servizio II.

L'*editing* è stato curato da Gregorio CANACARI, Segreteria tecnica.

Foto di copertina

Particolare del palazzo costruito fra il 1886 e il 1989 da Giulio De Angelis per ospitare i magazzini "Alle città d'Italia" dei fratelli lodigiani Ferdinando e Luigi Bocconi, successivamente sede della "Rinascente" (Via del Corso - angolo Largo Chigi).

I fratelli Bocconi, già proprietari a Milano dei magazzini "Auxvilles d'Italie", ispirati al modello parigino, inaugurano a Roma il primo grande magazzino dedicato «Alle città d'Italia».

Il progetto e la realizzazione furono affidati a Giulio De Angelis, uno dei più coraggiosi architetti romani del periodo umbertino. Egli realizza un edificio di ferro, vetro e cemento progettando un ambiente a diretto contatto con lo spazio esterno, proiettato verso la strada con intenti pubblicitari e urbanistici. Nel 1917 il magazzino, devastato da un incendio e passato ad altro proprietario, fu rinominato «La Rinascente» su proposta di Gabriele D'annunzio.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA CONFERENZA STATO-CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI

Rapporto sulle attività 2022

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Presentazione del Rapporto

Nel 2022 la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha confermato il suo ruolo centrale quale sede di confronto e raccordo fra lo Stato e gli enti locali.

Nel corso di tale anno la Conferenza ha favorito attivamente la soluzione delle problematiche riscontrate dagli enti locali, soprattutto di natura economico-finanziaria.

In seno alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali sono stati infatti definiti i criteri di riparto delle risorse finanziarie stanziare agli enti locali ed è stato assicurato un costruttivo dialogo con i rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e dell'Unione delle Province di Italia (UPI), volto alla soluzione delle criticità riscontrate.

Nell'ambito dell'attività della Conferenza Stato-città ed autonomie locali sono state inoltre affrontate tematiche di grande attualità quali la mitigazione delle gravi conseguenze sociali ed economiche dovute sia ai perduranti effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sia alla complessa fase congiunturale connessa all'aumento dei costi energetici conseguenti al conflitto in Ucraina.

Nel presente Rapporto sono stati evidenziati i provvedimenti connessi all'utilizzo dei finanziamenti del Piano di ripresa e resilienza (PNRR), mirati favorire la ripresa economica e sociale del Paese, anche attraverso il potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali ed anche i provvedimenti aventi ad oggetto contributi destinati agli enti locali, volti ad assicurare la continuità dei servizi erogati in relazione alle spese per le utenze di energia elettrica e gas.

Nel corso del 2022 l'attività della Conferenza ha inoltre riguardato provvedimenti mirati al rafforzamento dei servizi sociali, tra i quali il potenziamento dei servizi di asilo nido, gli interventi dedicati agli studenti con disabilità e le misure per favorire il benessere dei minorenni e contrastare la povertà educativa.

I risultati raggiunti dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali sono stati resi possibili grazie alla costante collaborazione interistituzionale e alla leale interazione dei rappresentanti degli enti locali.

Colgo l'occasione per ringraziare tutto il personale dell'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e il Consigliere Marcella Castronovo, che mi ha preceduto nell'incarico di Capo dell'Ufficio, l'impegno dei quali è stato fondamentale per l'efficiente funzionamento dell'Ufficio nel corso dell'anno e per la stesura del presente Rapporto.

Cons. Anna Lucia Esposito

INDICE

Capitolo 1

L'attività svolta dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nell'anno 2022

1.1 Dati riepilogativi

1.2 Prospetto delle deliberazioni della Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Capitolo 2

Provvedimenti collegati al PNRR

2.1 Premessa

2.2 “Professionisti al Sud”

2.3 Interventi sull'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)

2.4 Risorse per il miglioramento della accessibilità e della sicurezza delle strade delle aree interne

Capitolo 3

Risorse a province e città metropolitane per le infrastrutture

3.1 Premessa

3.2 Interventi sulla rete viaria di province e città metropolitane

3.3 Interventi sui ponti e viadotti di province e città metropolitane

Capitolo 4

Interventi per il sociale

4.1 Premessa

4.2 Interventi per il servizio degli asili nido

4.3 Interventi per il trasporto di studenti con disabilità

4.4 Interventi per i servizi sociali

4.4.1 Interventi per i servizi sociali nei comuni delle regioni a statuto ordinario

4.4.2 Interventi per i servizi sociali nei comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna

4.5 Contributi ai comuni che provvedono a istituire i c.d. “stalli rosa”

4.6 Riparto del Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità

4.7 Misure per il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa

Capitolo 5

Contributi agli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas

Appendice normativa

Introduzione

Norme sull'organizzazione e il funzionamento della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e dell'Ufficio di Segreteria

Allegato

Tabella riepilogativa sulla gestione delle istruttorie degli argomenti sottoposti all'esame della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e relative tempistiche - anno 2022.

Capitolo 1

L'attività svolta dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nell'anno 2022

1.1 Dati riepilogativi

Nel 2022, la Conferenza si è riunita 17 volte e ha esaminato e discusso 72 questioni poste all'ordine del giorno (Tabella 1).

In particolare, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno hanno riguardato 28 pareri, 1 delibera, 30 intese e 2 designazioni.

I restanti 7 punti all'ordine del giorno hanno riguardato comunicazioni varie, richieste di esame e informative rese.

Tabella 1							
Attività della Conferenza Stato-città ed autonomie locali per tipologia - Anno 2022							
Sedute della Conferenza	Questioni all'ordine del giorno	Tipologia di atti adottati					
		pareri	intese	accordi	designazioni	delibere	altro (*)
9 febbraio	3	2	r				
16 marzo	9	2	5+r		1		
31 marzo	3		3				
13 aprile	4	2	2				
27 aprile	3	2					1
11 maggio	3		3				
19 maggio	3		3				
31 maggio	1	1					
16 giugno	5	2+1+r					1
28 giugno	1	1					
6 luglio	4	1	2				1
27 luglio	5	1+1	3				
4 agosto	4		2+r		1		
15 settembre	3	1	2				
12 ottobre	10	4+1	3			1	1
13 dicembre	4	2	1				1
21 dicembre	7	4	1				2
TOTALE	72	28	30		2	1	7

(*) Comunicazioni varie, esami, informative rese

(r) rinvio

Il grafico 1 mostra come l'85% dell'attività sia rappresentato da pareri e intese.

Grafico 1



Tabella 2

Attività della Conferenza Stato-città ed autonomie locali per temi posti all'ordine del giorno, dal 1997 al 2022

Anno	n. sedute	questioni all'ordine del giorno	Esame/ Accordi/ Delibere varie	pareri	intese	designazioni	altro *
1997	11	57	44	2		1	10
1998	15	65	36	2		12	15
1999	13	52	26	6		6	14
2000	11	49	25	13		4	7
2001	7	34	14	7		3	10
2002	6	41	21	4		7	9
2003	3	42	14	15		6	7
2004	2	13	5	2		5	1
2005	2	15	5	1	1	4	4
2006	2	27	9	5	1	8	4
2007	5	29	4	14		7	4
2008	6	31	0	13		7	11
2009	6	39	4	6	3	6	20
2010	4	31	4	5	2	8	12

2011	7	44	6	10	4	10	14
2012	9	59	9	11	5	8	26
2013	9	50	4	20	4	5	17
2014	10	61	3	21	9	13	15
2015	16	75	1	24	5	8	37
2016	19	77	8	23	7	5	34
2017	18	73	4	28	13	4	24
2018	14	58	3	24	13	3	28
2019	12	44	3	18	6	6	11
2020	14	66	0	27	23	8	8
2021	14	68	3	20	33	4	8
2022	17	72	1	28	30	2	7
Totale	253	1333	256	347	159	160	356

(*) Comunicazioni varie, esami, informative rese

(r) rinvio

1.2 Prospetto delle deliberazioni della Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Tabella argomenti posti all'O.D.G. della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nell'anno 2022			
Oggetto	Tipo deliberazione	Seduta della Conferenza	Numero Atto
<p>Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica relativa alla revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei Comuni delle regioni a statuto ordinario per il servizio Asili nido ed aggiornamento dei dati relativi al fabbisogno standard complessivo per ciascun Comune delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2022.</p> <p>(PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)</p>	<p>Parere ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.</p>	<p>Deliberato nella seduta della Conferenza del 9 febbraio 2022</p>	<p>Atto N. 685-II(SC).8 del 9 febbraio 2022</p>
<p>Schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili recante disciplina dei dispositivi countdown da applicare ai semafori stradali.</p>	<p>Parere ai sensi dell'articolo 60, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120.</p>	<p>Deliberato nella seduta della Conferenza del 9 febbraio 2022</p>	<p>Atto N. 686-II(SC).8 del 9 febbraio 2022</p>

(INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ SOSTENIBILI)			
Designazioni da parte dell'ANCI di nuovi componenti della Conferenza Stato-città ed autonomie locali. (Richiesta ANCI)	Designazioni ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.	Acquisite designazioni nella seduta della Conferenza del 16 marzo 2022	Comunicazione prot. 489 del 30.3.2022 - fasc. 4.37.2.21/2022/296
Schema di decreto interministeriale concernente l'individuazione dei Comuni cui spetta il gettito dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi). (ECONOMIA E FINANZE - INTERNO - DIFESA - TRANSIZIONE ECOLOGICA)	Intesa ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.	Deliberato nella seduta della Conferenza del 16 marzo 2022	Atto N. 688-II(SC).8 del 16 marzo 2022
Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto, per l'anno 2021, del fondo per il concorso al pagamento del debito dei Comuni capoluogo delle Città metropolitane. (INTERNO ECONOMIA E FINANZE)	Parere ai sensi dell'articolo 38, comma 1-decies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.	Deliberato nella seduta della Conferenza del 16 marzo 2022	Atto N. 689-II(SC).8 del 16 marzo 2022
Schema di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, recante riparto del fondo, di cui all'articolo 1, comma 581, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, in favore dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)	Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 582, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.	Deliberato nella seduta della Conferenza del 16 marzo 2022	Atto N. 690-II(SC).8 del 16 marzo 2022
Decisioni del Consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali nella Adunanza del 24 febbraio 2022 concernenti: definizione del fabbisogno di	Parere ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla	Deliberato nella seduta della Conferenza del 16 marzo 2022	Atto N. 691-II(SC).8 del 16 marzo 2022

<p>nuovi segretari comunali e provinciali per l'anno 2022; definizione e approvazione degli indirizzi per la programmazione dell'attività didattica e del piano annuale delle iniziative di formazione e di assistenza; corsi vicesegretari comunali. Mancato assolvimento obblighi formativi. (INTERNO)</p>	<p>legge 7 dicembre 2012, n. 213.</p>		
<p>Schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la ripartizione ed utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 49 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come integrato dalle risorse della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di Province e Città metropolitane. (INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ SOSTENIBILI – ECONOMIA E FINANZE)</p>	<p>Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 532, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.</p>	<p>Deliberato nella seduta della Conferenza del 16 marzo 2022</p>	<p>Atto N. 692-II(SC).8 del 16 marzo 2022</p>
<p>Schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per la ripartizione delle risorse, per le annualità dal 2025 al 2029, per le strade delle Province e delle Città metropolitane, di cui all'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come sostituito dall'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e come modificato, successivamente, dall'articolo 38-bis, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.</p>	<p>Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 1077, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.</p>	<p>Deliberato nella seduta della Conferenza del 16 marzo 2022</p>	<p>Atto N. 693-II(SC).8 del 16 marzo 2022</p>

(INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ SOSTENIBILI)			
<p>Schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le disabilità, per la definizione delle modalità di concessione dei contributi in favore dei Comuni che provvedono a istituire i c.d. "stalli rosa" ai sensi dell'articolo 1, commi 819 e 820 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020.</p> <p>(INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ SOSTENIBILI – ECONOMIA E FINANZE - DISABILITÀ)</p>	<p>Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 820, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 .</p>	<p>Deliberato nella seduta della Conferenza del 16 marzo 2022</p>	<p>Atto N. 694-II(SC).8 del 16 marzo 2022</p>
<p>Schema di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, recante riparto del contributo complessivo di euro 2.670 milioni per gli anni dal 2022 al 2042, di cui all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, riconosciuto ai Comuni sede di capoluogo di Città metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700.</p> <p>(INTERNO – ECONOMIA E FINANZE)</p>	<p>Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 570, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.</p>	<p>Deliberato nella seduta della Conferenza del 31 marzo 2022</p>	<p>Atto N. 695-II(SC).8 del 31 marzo 2022</p>
<p>Schema di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, recante riparto del fondo, con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 50 milioni di euro in favore dei soli Comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna, e di 150 milioni di euro per l'anno 2023, in favore dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna che sono in procedura di riequilibrio</p>	<p>Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.</p>	<p>Deliberato nella seduta della Conferenza del 31 marzo 2022</p>	<p>Atto N. 696-II(SC).8 del 31 marzo 2022</p>

<p>finanziario pluriennale e che alla data del 28 febbraio 2022 hanno trasmesso il piano di riequilibrio finanziario pluriennale alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali. (INTERNO – ECONOMIA E FINANZE)</p>			
<p>Schema di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, recante riparto, per il triennio 2022-2024, dei fondi e del contributo di cui all'articolo 1, commi 783 e 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, unitamente al concorso alla finanza pubblica da parte delle Province e delle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario. (INTERNO – ECONOMIA E FINANZE)</p>	<p>Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come sostituito dall'articolo 1, comma 561, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.</p>	<p>Deliberato nella seduta della Conferenza del 31 marzo 2022</p>	<p>Atto N. 697-II(SC).8 del 31 marzo 2022</p>
<p>Relazione tecnica relativa alla metodologia per la ripartizione tra gli enti locali del Mezzogiorno dell'impiego del personale in possesso di alta specializzazione e relativo schema di determina dell'Agenzia per la coesione territoriale. (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - SUD E COESIONE TERRITORIALE)</p>	<p>Parere ai sensi dell'articolo 31-bis, comma 8, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, inserito dalla legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233.</p>	<p>Deliberato nella seduta della Conferenza del 13 aprile 2022</p>	<p>Atto N. 698-II(SC).8 del 13 aprile 2022</p>
<p>Schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze concernente le modalità per la presentazione della dichiarazione sull'imposta di soggiorno. (ECONOMIA E FINANZE)</p>	<p>Parere ai sensi degli articoli 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.</p>	<p>Deliberato nella seduta della Conferenza del 13 aprile 2022</p>	<p>Atto N. 699-II(SC).8 del 13 aprile 2022</p>
<p>Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle</p>	<p>Intesa ai sensi ai sensi dell'articolo 1, comma 449, lettera d-octies,</p>	<p>Deliberato nella seduta della</p>	<p>Atto N. 700-II(SC).8 del 13 aprile 2022</p>

<p>finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, il Ministro per le disabilità e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, recante il riparto del contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2022 destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna per l'incremento del trasporto degli studenti disabili e le modalità di monitoraggio. (INTERNO – ECONOMIA E FINANZE – ISTRUZIONE – SUD E COESIONE TERRITORIALE – DISABILITÀ – PARI OPPORTUNITÀ E FAMIGLIA)</p>	<p>della legge 11 dicembre 2016, n. 232, aggiunta dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2021, n. 234</p>	<p>Conferenza del 13 aprile 2022</p>	
<p>Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, recante il riparto del contributo di 120 milioni di euro per l'anno 2022 finalizzato a incrementare il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia e le modalità di monitoraggio. (INTERNO – ECONOMIA E FINANZE – ISTRUZIONE - SUD E COESIONE – PARI OPPORTUNITÀ E FAMIGLIA)</p>	<p>Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 449, lettera d-sexies, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come sostituito dall'articolo 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.</p>	<p>Deliberato nella seduta della Conferenza del 13 aprile 2022</p>	<p>Atto N. 701-II(SC).8 del 13 aprile 2022</p>
<p>Decisioni del Consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali nella Adunanza del 20 aprile 2022 concernenti: decreto del Ministro dell'interno in applicazione dell'articolo 12-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,</p>	<p>Parere ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.</p>	<p>Deliberato nella seduta della Conferenza del 27 aprile 2022</p>	<p>Atto N. 702-II(SC).8 del 27 aprile 2022</p>

<p>convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2022, n. 25; rideterminazione del fabbisogno di segretari comunali e provinciali per l'anno 2022 di cui all'articolo 12-bis, lettera a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. (INTERNO)</p>			
<p>Schema di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, concernente i criteri e le modalità per il rimborso ai Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno del minor gettito dell'IMU, riferito al 2021, derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)</p>	<p>Parere ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, come modificato dall'articolo 9, comma 1-octies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.</p>	<p>Deliberato nella seduta della Conferenza del 27 aprile 2022</p>	<p>Atto N. 703-II(SC).8 del 27 aprile 2022</p>
<p>Schema di decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, recante disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 353, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. (CULTURA)</p>	<p>Informativa ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</p>	<p>Seduta della Conferenza del 27 aprile 2022</p>	<p>Resa informativa</p>
<p>Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, concernente la ripartizione del fondo, istituito per l'anno 2022 con una dotazione di 250 milioni di euro, per il riconoscimento di un contributo straordinario agli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE - AFFARI REGIONALI AUTONOMIE)</p>	<p>Intesa ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.</p>	<p>Deliberato nella seduta della Conferenza del 11 maggio 2022</p>	<p>Atto N. 704-II(SC).8 del 11 maggio 2022</p>

<p>Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto, per l'anno 2022, del fondo - di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 - come incrementato dall'articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585 del medesimo articolo 1. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)</p>	<p>Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.</p>	<p>Deliberato nella seduta della Conferenza del 11 maggio 2022</p>	<p>Atto N. 705-II(SC).8 del 11 maggio 2022</p>
<p>Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto del fondo, con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l'anno 2022, per il ristoro in favore dei comuni delle minori entrate derivanti dalla proroga al 31 marzo 2022 - disposta dall'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 - delle disposizioni in materia di esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)</p>	<p>Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 707, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.</p>	<p>Deliberato nella seduta della Conferenza del 11 maggio 2022</p>	<p>Atto N. 706-II(SC).8 del 11 maggio 2022</p>
<p>Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante primo riparto delle risorse per l'anno 2022 del fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e di analoghi</p>	<p>Intesa ai sensi degli articoli 12, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e 27, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17</p>	<p>Deliberato nella seduta della Conferenza del 19 maggio 2022</p>	<p>Atto N. 707-II(SC).8 del 19 maggio 2022</p>

contributi. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)	convertito dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.		
<p>Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto del contributo complessivo di 22,6 milioni di euro per l'anno 2022 ai comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter del TUEL o che sono stati destinatari delle anticipazioni disposte con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 243-quinquies del medesimo TUEL e che, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del 2019, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)</p>	<p>Intesa ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.</p>	<p>Deliberato nella seduta della Conferenza del 19 maggio 2022</p>	<p>Atto N. 708-II(SC).8 del 19 maggio 2022</p>
<p>Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, recante il riparto del contributo di 120 milioni di euro per l'anno 2022 finalizzato a incrementare il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia e le modalità di monitoraggio – Revisione nota metodologica e relativo riparto. (INTERNO – ECONOMIA E FINANZE – ISTRUZIONE - SUD E COESIONE – PARI OPPORTUNITÀ E FAMIGLIA)</p>	<p>Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 449, lettera d-sexies, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come sostituito dall'articolo 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.</p>	<p>Deliberato nella seduta della Conferenza del 19 maggio 2022</p>	<p>Atto N. 709-II(SC).8 del 19 maggio 2022</p>
<p>Differimento del termine di approvazione del bilancio di</p>	<p>Parere ai sensi dell'articolo 151, comma 1 del decreto</p>	<p>Deliberato nella seduta della</p>	<p>Atto N. 710-II(SC).8 del 31 maggio 2022</p>

previsione dell'anno 2022 degli Enti locali. (INTERNO)	legislativo 18 agosto 2000, n. 267.	Conferenza del 31 maggio 2022	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la ripartizione, per l'anno 2021, del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti. (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – INTERNO – ECONOMIA E FINANZE)	Parere ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come, da ultimo, modificato dall'articolo 1, comma 877, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.	Deliberato nella seduta della Conferenza del 16 giugno 2022	Atto N. 711-II(SC).8 del 16 giugno 2022
Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante i criteri, le modalità di riparto e il riparto per l'anno 2022 del fondo, con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, finalizzato a consentire agli enti locali l'adozione di iniziative per la promozione della legalità, nonché di misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate. (INTERNO - ISTRUZIONE - ECONOMIA E FINANZE)	Parere ai sensi dell'articolo dell'articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.	Deliberato nella seduta della Conferenza del 16 giugno 2022	Atto N. 712-II(SC).8 del 16 giugno 2022
Richiesta dell'ANCI di proroga al 31 luglio 2022 del termine di certificazione dell'obiettivo di servizio, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° luglio 2021 recante "Obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e	Parere ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.	Deliberato nella seduta della Conferenza del 16 giugno 2022	/

<p>allo sviluppo dei servizi sociali". (Richiesta ANCI)</p>			
<p>Differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2022 degli Enti locali. (INTERNO)</p>	<p>Parere ai sensi dell'articolo 151, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</p>	<p>Deliberato nella seduta della Conferenza del 28 giugno 2022</p>	<p>Atto N. 713-II(SC).8 del 28 giugno 2022</p>
<p>Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, concernente la ripartizione dell'incremento di 170 milioni di euro, per l'anno 2022, del fondo per il riconoscimento di un contributo straordinario agli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE - AFFARI REGIONALI)</p>	<p>Intesa ai sensi dell'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.</p>	<p>Deliberato nella seduta della Conferenza del 6 luglio 2022</p>	<p>Atto N. 714-II(SC).8 del 6 luglio 2022</p>
<p>Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante anticipazione ai comuni del rimborso dei minori gettiti, riferiti al primo semestre 2022, dell'IMU derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)</p>	<p>Parere ai sensi dell'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dall'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.</p>	<p>Deliberato nella seduta della Conferenza del 6 luglio 2022</p>	<p>Atto N. 715-II(SC).8 del 6 luglio 2022</p>
<p>Schema di decreto del Ministro dell'interno e del Ministro per le disabilità, di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'economia e delle finanze, recante i criteri di riparto della quota parte di 100 milioni di euro in favore dei comuni del "Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità" a decorrere dall'anno 2022 e il piano di</p>	<p>Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 31 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.</p>	<p>Deliberato nella seduta della Conferenza del 6 luglio 2022</p>	<p>Atto N. 716-II(SC).8 del 6 luglio 2022</p>

<p>riparto per l'anno 2022 (INTERNO - DISABILITA' - ISTRUZIONE - ECONOMIA E FINANZE)</p>			
<p>Schema di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, recante attribuzione ai Comuni delle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia del contributo, per l'anno 2022, a titolo di compensazione derivante dall'esenzione IMU riconosciuta agli immobili danneggiati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)</p>	<p>Informativa ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</p>	<p>Seduta della Conferenza del 6 luglio 2022</p>	<p>Resa informativa</p>
<p>Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio e rendicontazione delle risorse aggiuntive per l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali dei comuni delle regioni a statuto ordinario nell'anno 2022. (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)</p>	<p>Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 449, lettera d-quinquies) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, inserita dall'articolo 1, comma 792, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.</p>	<p>Deliberato nella seduta della Conferenza del 27 luglio 2022</p>	<p>Atto N. 717-II(SC).8 del 27 luglio 2022</p>
<p>Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante il riparto, gli obiettivi di servizio per i servizi sociali e le modalità di monitoraggio e di rendicontazione delle risorse aggiuntive per i comuni delle Regioni siciliana e Sardegna - Anno 2022. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)</p>	<p>Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 449, lettera d-quinquies) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 563, lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234.</p>	<p>Deliberato nella seduta della Conferenza del 27 luglio 2022</p>	<p>Atto N. 718-II(SC).8 del 27 luglio 2022</p>
<p>Schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la dichiarazione relativa all'Imposta municipale propria (IMU) e all'Imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) di cui</p>	<p>Parere ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</p>	<p>Deliberato nella seduta della Conferenza del 27 luglio 2022</p>	<p>Atto N. 719-II(SC).8 del 27 luglio 2022</p>

all'articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. (ECONOMIA E FINANZE)			
Schema di decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 39 del decreto-legge n. 73 del 2022, concernente misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa. (PARI OPPORTUNITÀ E FAMIGLIA - ECONOMIA E FINANZE)	Intesa ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73.	Deliberato nella seduta della Conferenza del 27 luglio 2022	Atto N. 720-II(SC).8 del 27 luglio 2022
Differimento al 31 agosto 2022 del termine di approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2022 degli Enti locali. (INTERNO)	Parere ai sensi dell'articolo 151, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.	Deliberato nella seduta della Conferenza del 27 luglio 2022	Atto N. 721-II(SC).8 del 27 luglio 2022
Designazione del Presidente della Provincia dell'Aquila quale componente della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in rappresentanza dell'UPI. (Richiesta UPI)	Designazione ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.	Acquisita designazione nella seduta della Conferenza del 4 agosto 2022	/
Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto del Fondo per l'anno 2022 per il ristoro a saldo dei minori incassi dei comuni dell'imposta di soggiorno e di altri analoghi contributi nei primi due trimestri del 2022. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)	Intesa ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e dell'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.	Deliberato nella seduta della Conferenza del 4 agosto 2022	Atto N. 722-II(SC).8 del 4 agosto 2022
Schema di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, recante riparto del fondo istituito presso il Ministero	Intesa ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla	Deliberato nella seduta della Conferenza del 4 agosto 2022	Atto N. 723-II(SC).8 del 4 agosto 2022

<p>dell'interno con una dotazione di 30 milioni per l'anno 2022 e di 15 milioni di euro per l'anno 2023 al fine di favorire il riequilibrio finanziario delle province e delle città metropolitane che sono in procedura di riequilibrio o che si trovano in stato dissesto finanziario. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)</p>	<p>legge 15 luglio 2022, n. 91.</p>		
<p>Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, recante riparto dell'ulteriore incremento di 400 milioni di euro per l'anno 2022 del fondo per il riconoscimento di un contributo straordinario agli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE - AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE)</p>	<p>Intesa ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115.</p>	<p>Deliberato nella seduta della Conferenza del 15 settembre 2022</p>	<p>Atto N. 724-II(SC).8 del 15 settembre 2022</p>
<p>Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto della quota restante per l'anno 2021 e della quota per l'anno 2022, come incrementata dall'articolo 1, comma 743, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, del fondo per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalla riduzione dell'IMU e della tassa sui rifiuti per unità immobiliari a uso abitativo possedute in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)</p>	<p>Parere ai sensi degli articoli 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e 1, comma 743, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.</p>	<p>Deliberato nella seduta della Conferenza del 15 settembre 2022</p>	<p>Atto N. 725-II(SC).8 del 15 settembre 2022</p>
<p>Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle</p>	<p>Intesa ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del decreto-</p>	<p>Deliberato nella seduta della</p>	<p>Atto N. 726-II(SC).8 del 15 settembre 2022</p>

<p>finanze, recante riparto del fondo, con una dotazione pari a 20 milioni di euro, per l'anno 2022, in favore delle province e delle città metropolitane, delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna, ad esclusione della Città Metropolitana di Roma Capitale, che hanno subito una riduzione percentuale del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) o dell'imposta RC Auto. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)</p>	<p>legge 17 maggio 2022 n. 50, come sostituito dalla legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91.</p>	<p>Conferenza del 15 settembre 2022</p>	
<p>Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante l'adozione della nota metodologica relativa alla determinazione dei fabbisogni standard per le Province e le Città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario, relativamente alle funzioni fondamentali di Territorio, Ambiente, Istruzione, Trasporti, Polizia provinciale, Funzioni generali, Stazione unica appaltante/Centrale unica degli acquisti e Controllo dei fenomeni discriminatori, nonché relativamente alle funzioni fondamentali per le sole Città metropolitane e Province montane delle Regioni a statuto ordinario. (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)</p>	<p>Parere ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.</p>	<p>Deliberato nella seduta della Conferenza del 12 ottobre 2022</p>	<p>Atto N. 727-II(SC).8 del 12 ottobre 2022</p>
<p>Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione, recante aggiornamento della piattaforma di funzionamento dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente per l'erogazione dei servizi resi disponibili ai comuni per l'utilizzo dell'archivio nazionale informatizzato dei</p>	<p>Parere ai sensi dell'articolo 62, comma 6-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.</p>	<p>Deliberato nella seduta della Conferenza del 12 ottobre 2022</p>	<p>Atto N. 728-II(SC).8 del 12 ottobre 2022</p>

registri dello stato civile. (INTERNO - INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE DIGITALE - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)			
Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione, recante modalità di integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223. (INTERNO - INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE DIGITALE - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)	Parere ai sensi dell'articolo 62, comma 6-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.	Deliberato nella seduta della Conferenza del 12 ottobre 2022	Atto N. 729-II(SC).8 del 12 ottobre 2022
Attuazione, per l'anno 2022, del punto 5 dell'Accordo della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 20 marzo 2008, relativa al rispetto delle disposizioni sulla raccolta differenziata ai fini della ripartizione tra i Comuni del contributo annuo del Ministero dell'istruzione per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nelle istituzioni scolastiche statali. (Richiesta ANCI)	Delibera ai sensi del punto 5 dell'Accordo della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 20 marzo 2008.	Deliberato nella seduta della Conferenza del 12 ottobre 2022	Atto N. 730-II(SC).8 del 12 ottobre 2022
Schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con Ministro per il Sud e la coesione territoriale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto tra le aree interne dell'incremento di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e di 30 milioni di euro per l'anno 2024 delle risorse per il miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade, inclusa	Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 2-quinquies, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.	Deliberato nella seduta della Conferenza del 12 ottobre 2022	Atto N. 731-II(SC).8 del 12 ottobre 2022

<p>la manutenzione straordinaria anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), punto 12, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, disposto dall'articolo 1, comma 418, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. (INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI - SUD E COESIONE TERRITORIALE - ECONOMIA E FINANZE)</p>			
<p>Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto parziale dell'incremento di 3,5 milioni di euro, per l'anno 2022, per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dall'esenzione dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per i soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 337, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)</p>	<p>Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.</p>	<p>Deliberato nella seduta della Conferenza del 12 ottobre 2022</p>	<p>Atto N. 732-II(SC).8 del 12 ottobre 2022</p>
<p>Schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, concernente certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza. (ECONOMIA E FINANZE - INTERNO)</p>	<p>Parere ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.</p>	<p>Deliberato nella seduta della Conferenza del 12 ottobre 2022</p>	<p>Atto N. 733-II(SC).8 del 12 ottobre 2022</p>

<p>Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, recante riparto dell'ulteriore incremento di 200 milioni di euro, per l'anno 2022, del fondo per il riconoscimento di un contributo straordinario agli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE - AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE)</p>	<p>Intesa ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144.</p>	<p>Deliberato nella seduta della Conferenza del 12 ottobre 2022</p>	<p>Atto N. 734-II(SC).8 del 12 ottobre 2022</p>
<p>Incarichi a segretari di fascia C nelle sedi singole situate nelle isole minori aventi fino ad un massimo di 10.000 abitanti. (INTERNO)</p>	<p>Informativa ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</p>	<p>Seduta della Conferenza del 12 ottobre 2022</p>	<p>Resa informativa</p>
<p>Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante riparto del fondo finalizzato al concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni con contratto a tempo determinato di personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità. (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)</p>	<p>Parere ai sensi dell'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.</p>	<p>Deliberato nella seduta della Conferenza del 12 ottobre 2022</p>	<p>Atto N. 735-II(SC).8 del 12 ottobre 2022</p>
<p>Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, recante riparto dell'ulteriore incremento di 150 milioni di euro, per l'anno 2022, del fondo per il riconoscimento di un contributo straordinario agli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE - AFFARI</p>	<p>Intesa ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179.</p>	<p>Deliberato nella seduta della Conferenza del 13 dicembre 2022</p>	<p>Atto N. 736 - II(SC).8 del 13 dicembre 2022</p>

REGIONALI AUTONOMIE) E			
Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto, per gli anni 2020 e 2021, del fondo destinato alla concessione di agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)	Parere ai sensi dell'articolo 30-ter, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla <i>legge 28 giugno 2019, n. 58.</i>	Deliberato nella seduta della Conferenza del 13 dicembre 2022	Atto N. 737 - II(SC).8 del 13 dicembre 2022
Ristoro minori entrate IMU/TASI a seguito dell'esenzione prevista dall'articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)	Informativa ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.	Seduta della Conferenza del 13 dicembre 2022	/
Differimento al 31 marzo 2023 del termine di approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2023 degli enti locali. (ANCI e UPI)	Parere ai sensi dell'articolo 151, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.	Deliberato nella seduta della Conferenza del 13 dicembre 2022	Atto N. 738 - II(SC).8 del 13 dicembre 2022
Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto parziale dell'incremento di 9,2 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo relativo all'IMU di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, disposto dall'articolo 78, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. IMU cinema - prima rata 2022.	Intesa ai sensi dell'articolo 78, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.	Deliberato nella seduta della Conferenza del 21 dicembre 2022	Atto N. 739 - II(SC).8 del 21 dicembre 2022

(INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)			
Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, concernente il contributo compensativo erogato per il ristoro ai comuni della perdita di gettito a seguito della riclassificazione degli immobili adibiti alle operazioni e ai servizi portuali – rettifiche (ECONOMIA E FINANZE – INTERNO).	Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 582, della legge del 27 dicembre 2017 n. 205.	Deliberato nella seduta della Conferenza del 21 dicembre 2022	Atto N. 740 - II(SC).8 del 21 dicembre 2022
Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante anticipazione ai comuni del rimborso dei minori gettiti, riferiti al secondo semestre 2022, dell'IMU derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)	Parere ai sensi dell'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dall'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.	Deliberato nella seduta della Conferenza del 21 dicembre 2022	Atto N. 741 - II(SC).8 del 21 dicembre 2022
Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente l'utilizzo dell'accantonamento sul Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2022. (INTERNO – ECONOMIA E FINANZE)	Parere ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 maggio 2022.	Deliberato nella seduta della Conferenza del 21 dicembre 2022	Atto N. 742 - II(SC).8 del 21 dicembre 2022
Schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante il piano di riparto delle risorse destinate alla progettazione ed alla realizzazione di interventi per il miglioramento della sicurezza stradale dei pedoni.	Parere ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.	Deliberato nella seduta della Conferenza del 21 dicembre 2022	Atto N. 743 - II(SC).8 del 21 dicembre 2022

(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)			
Determinazione ed attribuzione ai Comuni dei contributi compensativi spettanti per l'anno 2022 per minori introiti dell'addizionale comunale all'IRPEF. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)	Informativa ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.	Deliberato nella seduta della Conferenza del 21 dicembre 2022	/

Capitolo 2

Provvedimenti collegati al PNRR

2.1 Premessa

I comuni e le città metropolitane sono tra i soggetti attuatori del Piano di Ripresa e Resilienza – PNRR, approvato dalla Commissione europea il 22 aprile 2021.

Al fine di rafforzare la capacità amministrativa di tali enti e quindi provvedere pienamente alla realizzazione operativa degli interventi contenuti nel Piano, è stata prevista - per il Mezzogiorno - la possibilità di avvalersi di professionisti e di personale altamente specializzato.

Gli investimenti del PNRR riguardanti gli enti territoriali prevedono inoltre la transizione digitale ed in tale solco si inseriscono gli interventi sull' Anagrafe Nazionale della Popolazione residente. Infine - per favorire la ripresa economica e sociale - è stata dedicata attenzione al potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali con particolare riferimento alla parte del territorio nazionale distante dai centri di offerta dei servizi essenziali, le c.d. aree interne.

2.2 “Professionisti al Sud”

Nella seduta del 13 aprile 2022 la Conferenza ha espresso parere favorevole sulla relazione tecnica relativa alla metodologia per la ripartizione, tra gli enti locali del Mezzogiorno, dell'impiego del personale in possesso di alta specializzazione e relativo schema di determina dell' Agenzia per la coesione territoriale.

Con il provvedimento viene data attuazione ai commi 7, 8 e 9 dell' articolo 31-bis (*“Potenziamento amministrativo dei comuni e misure a supporto dei comuni del Mezzogiorno”*) del decreto-legge *“Recovery”* n. 152 del 2021, convertito dalla legge n. 233 del 2021 (*“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”*), il quale, tra l'altro, destina 67 milioni di euro a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare al PON *“Governance e Capacità istituzionale 2014-2020”* al fine di supportare gli enti locali del Mezzogiorno per la definizione e attuazione degli interventi del PNRR, grazie alla ricognizione di personale altamente specializzato.

In particolare, i commi citati rispettivamente dispongono che:

- al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal PNRR, nonché di accelerare la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, l' Agenzia per la coesione territoriale può stipulare contratti di collaborazione - di durata non superiore a trentasei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026 - con professionisti e personale in possesso di alta specializzazione, da destinare a supporto degli enti locali del Mezzogiorno, nel limite di una spesa complessiva di 67 milioni di euro, a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale *“Governance e capacità istituzionale 2014-2020”*, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica

(CIPE) n. 47/2016 del 10 agosto 2016, integrato sul piano finanziario dalla deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020. Detti contratti non danno in alcun caso luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Agenzia;

- il predetto personale è selezionato dall'Agenzia con le modalità e le procedure di cui all'articolo 1, commi 5 e seguenti, del decreto-legge n. 80 del 2021. L'Agenzia, previa ricognizione dei fabbisogni degli enti beneficiari, avuto anche riguardo agli esiti della procedura concorsuale di cui all'articolo 1, commi 179 e seguenti, della legge n. 178 del 2020, e a quanto previsto dal comma 5 del citato articolo 31-bis, individua - sentiti il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali - gli enti cui destinare il personale e provvede alla relativa contrattualizzazione e assegnazione entro i successivi sessanta giorni. I singoli enti beneficiari, individuati dall'Agenzia per la coesione territoriale a seguito della ricognizione dei fabbisogni, possono comunicare la volontà di procedere direttamente alla selezione e alla contrattualizzazione dei collaboratori sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Agenzia stessa. In questo caso le corrispondenti risorse sono trasferite dall'Agenzia agli enti beneficiari. L'Agenzia per la coesione territoriale provvede al periodico monitoraggio dell'attività concretamente svolta dal personale¹;

- il personale così assunto presta assistenza tecnica e operativa qualificata presso gli enti di assegnazione e svolge, in particolare, le seguenti funzioni: supporto all'elaborazione di studi di fattibilità tecnico-economica nonché degli ulteriori livelli progettuali; analisi e predisposizione delle attività necessarie alla partecipazione ai bandi attuativi del PNRR, compresi i bandi che prevedono iniziative per la valorizzazione della cultura e della tradizione dei comuni italiani, dei programmi operativi nazionali e regionali a valere sui fondi strutturali, nonché degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione; verifica, controllo e monitoraggio dell'esecuzione dei lavori al fine del rispetto degli obiettivi intermedi e finali previsti dal programma di finanziamento.

Con il provvedimento, in applicazione della metodologia descritta nella relazione tecnica, viene assegnato un budget massimo indicativo di giornate/persona di:

- 480 per ciascuno dei 14 comuni con popolazione oltre i 100.001;
- 450 per ciascuno degli 8 comuni con popolazione da 75.001 a 100.000;
- 400 per ciascuno dei 41 comuni con popolazione da 50.001 a 75.000 abitanti e per ciascuna città metropolitana;
- 300 per ciascuno dei 65 comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
- 200 per ciascuno dei 148 comuni con popolazione tra 15.001 e 30.000 abitanti e per ciascuna provincia.

Per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti si è proceduto con l'assegnazione di 200 giornate/persona a ciascuna aggregazione di comuni che abbia nel complesso una popolazione minima pari ad almeno 15.000 abitanti.

Sulla base del totale giornate/persona pari a 132.014 disponibili, definite dal budget di € 67.000.000, sono state ripartite fra le amministrazioni 131.620 giornate/persona.

Il residuo di 394 giornate/persona sarà utilizzato per eventuali compensazioni e/o ulteriori fabbisogni che dovessero emergere nella successiva fase attuativa dell'iniziativa.

¹ La possibilità, per le Amministrazioni che hanno espresso il proprio fabbisogno, di procedere direttamente alla selezione e contrattualizzazione dei professionisti di alta specializzazione, è stata introdotta dall'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 e rappresenta un'importante opportunità di accelerazione al processo di selezione dei professionisti.

L’Agenzia per la coesione territoriale ha successivamente provveduto alla ricognizione dei fabbisogni effettivi da parte degli enti locali per il tramite di una apposita piattaforma accessibile dal sito istituzionale dell’Agenzia².

I singoli comuni, province e città metropolitane hanno espresso il proprio fabbisogno, in termini di giornate/persona, sui seguenti profili professionali:

- tecnici (ingegneri, architetti) esperti di opere pubbliche, per rilanciare la progettazione di opere e di infrastrutture dei servizi territoriali;
- esperti in gestione, monitoraggio e controllo, per la gestione amministrativa, contabile e la rendicontazione della spesa;
- esperti settoriali di policy a supporto della partecipazione ai bandi, come esperti di specifiche politiche pubbliche o di area amministrativo-giuridica.

Sulla base dei fabbisogni effettivi emersi da detta ricognizione, l’Agenzia e gli enti che hanno manifestato, entro il termine del 5 agosto 2022, la propria volontà di procedere in autonomia, possono procedere con la selezione dei professionisti e del personale in possesso di alta specializzazione.

2.3 Interventi sull’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)

Nella seduta del 12 ottobre 2022 la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha espresso parere favorevole sui decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione del 17 e 18 ottobre 2022 recanti, rispettivamente:

- *“Modalità di integrazione nell’ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all’iscrizione nelle liste di sezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223”*;
- *“Aggiornamento della piattaforma di funzionamento dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente per l’erogazione dei servizi resi disponibili ai comuni per l’utilizzo dell’Archivio nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile”* (ANSC).

I provvedimenti in argomento si inseriscono nel processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione finalizzato a favorire - attraverso l’integrazione dei sistemi informativi pubblici - il miglioramento dei servizi, la riduzione dei costi e la semplificazione del rapporto tra PA e cittadini, in particolare, nel percorso di digitalizzazione della banca dati dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)³, istituita dall’articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (*Codice dell’Amministrazione Digitale - CAD*), presso il Ministero dell’interno⁴.

La realizzazione dell’ANPR rientra, tra l’altro, nell’ambito delle iniziative previste nel Piano Digitale Italia 2026, che sintetizza la strategia digitale e tecnologica nazionale, in linea con gli obiettivi indicati dalla Commissione Europea nella comunicazione COM 118 final del 9 marzo 2021 *“Bussola Digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale”*. Al riguardo si

² <https://professionistisud.agenziacoesione.gov.it/ps>

³ L’ANPR è un progetto del Ministero dell’Interno la cui realizzazione è affidata a Sogei - Società Generale d’Informatica S.p.A., partner tecnologico dell’amministrazione economico-finanziaria, che ha curato anche lo sviluppo del nuovo portale. Il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri è titolare del coordinamento tecnico-operativo dell’iniziativa.

⁴ <https://www.anagrafenazionale.interno.it/il-progetto/strumenti-di-lavoro/normativa/>

evidenza che - a livello nazionale - sono stati previsti tempi più stringenti rispetto a quelli europei per il raggiungimento di tali obiettivi, il cui finanziamento è previsto, tra l'altro, nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che individua nella transizione digitale e nell'investimento tecnologico uno dei suoi assi portanti⁵.

Il citato articolo 62 del CAD al comma 6-*bis* - come sostituito dall'articolo 39, comma 1, lettera d) del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 - prevede che, con uno o più decreti del Ministro dell'interno, adottati di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, siano assicurati l'aggiornamento dei servizi resi disponibili dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni, agli organismi che erogano pubblici servizi e ai privati, nonché l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione del 3 novembre 2021, sul quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha espresso parere favorevole nella seduta del 26 ottobre 2021, sono state, quindi, disposte le *“Modalità di erogazione da parte dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente dei servizi telematici per il rilascio di certificazioni anagrafiche on-line e per la presentazione on-line delle dichiarazioni anagrafiche”*.

Tutti i comuni italiani hanno portato a termine il percorso di adesione all'ANPR cosicché, ad oggi, i cittadini residenti nel Paese e quelli residenti all'estero, iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), possono accedere al servizio, tramite il sito www.anagrafenazionale.interno.it - disponibile anche all'indirizzo www.anagrafenazionale.gov.it - ed ottenere, indipendentemente dal luogo di residenza, in modo autonomo e senza spese di bollo i certificati anagrafici indicati nel sito stesso.

Una volta che verrà completata l'adesione di tutti i comuni alle ultime implementazioni dell'ANPR, oggetto dei suddetti provvedimenti, le pubbliche amministrazioni, gli organismi che erogano pubblici servizi e i cittadini, potranno fruire, attraverso un'unica banca data nazionale, anche dei servizi connessi all'iscrizione nelle liste elettorali e ai registri dello Stato Civile⁶.

In particolare, con il primo provvedimento sono state disposte le modalità di integrazione nell'ANPR delle liste elettorali di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e dei dati relativi all'iscrizione nelle suddette liste, in attuazione del comma 2-*ter* del citato articolo 62 del CAD.

L'ANPR, previa identificazione informatica, secondo le modalità di cui agli articoli 64 e 64-*bis* del CAD, mette a disposizione dell'Ufficiale elettorale i servizi per la tenuta e

⁵ Il Piano nazionale di ripresa e resilienza è stato predisposto per accedere ai fondi previsti nel Recovery and Resilience Facility (istituito con il Regolamento UE 2021/241), nel quadro di Next Generation EU (NGEU). Il PNRR destina considerevoli risorse agli investimenti nella digitalizzazione prevedendo una quota rilevante specificamente agli interventi destinati a trasformare la Pubblica amministrazione in chiave digitale. A tali risorse si aggiungono quelle previste dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) - istituito con il decreto legge 6 maggio 2021 n. 59 convertito dalla legge n. 101/2021 - che destina risorse per il raggiungimento di specifiche azioni che integrano il PNRR. <https://www.forumpa.it/pa-digitale/pnrr-e-trasformazione-digitale-ecco-gli-investimenti-e-le-riforme-previste-per-la-digitalizzazione-della-pa/>

⁶ <https://www.ilsole24ore.com/art/anagrafe-digitale-un-anno-scaricati-435-milioni-certificati-prossimi-step-stato-civile-e-liste-elettorali-AEciYKHC>

l'aggiornamento delle liste elettorali e -attraverso il sito web di ANPR -consente ai cittadini, ivi registrati:

- la consultazione, la verifica e l'eventuale richiesta di rettifica dei propri dati relativi all'iscrizione nelle suddette liste;

- la richiesta, con esclusivo riferimento alla propria posizione, della certificazione relativa al godimento dell'elettorato attivo in modalità telematica, mediante l'emissione online di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato;

- la presentazione - se cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea residente in Italia - della domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta per il rinnovo degli organi del comune e della circoscrizione di residenza, nonché della domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta per esercitare il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo.

Entro dodici mesi dalla comunicazione del Ministero dell'interno dell'attivazione del servizio, i comuni registrano in ANPR i "dati liste elettorali".

Il secondo provvedimento estende, invece, le funzionalità dell'ANPR ai servizi che consentono gli adempimenti previsti in materia di iscrizione, trascrizione e annotazione degli atti nei registri dello Stato Civile, nonché di comunicazione degli atti stessi. Il servizio assicura, nell'ANSC contenuto nell'ANPR, l'acquisizione, la produzione, la registrazione e la conservazione - in formato digitale - di tutti i dati e atti previsti dall'ordinamento di Stato Civile riguardanti la cittadinanza, la nascita, i matrimoni, le unioni civili, la morte, secondo quanto stabilito dal CAD e dalle relative *Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici*⁷.

L'iscrizione, la trascrizione e l'annotazione degli atti dello Stato Civile è effettuata dagli Ufficiali di Stato Civile, in modo completamente digitale, quando l'atto è nativo informatico, oppure mediante copia informatica di originale cartaceo, quando l'atto è formato, anche parzialmente, in modalità analogica. L'obbligo di conservazione dell'originale dei documenti così allegati è soddisfatto e viene meno il conseguente obbligo di conservazione da parte dei comuni dei documenti originali analogici.

Il Ministero dell'interno, ai sensi del comma 2-*bis* del citato articolo 62 del CAD mette, così, a disposizione dei comuni un servizio centralizzato di archiviazione e conservazione e acquisisce il ruolo di responsabile della conservazione nell'ambito dell'ANSC. Il comune rimane titolare dei documenti informatici e dei relativi metadati prodotti nell'espletamento delle funzioni dello Stato Civile.

A garanzia del processo, è previsto che gli atti siano resi imm modificabili una volta sottoscritti dall'Ufficiale di Stato Civile e registrati nell'ANSC e che l'univocità di ogni atto sia assicurata tramite l'assegnazione di una numerazione progressiva.

Tutte le comunicazioni tra Ufficiali di Stato Civile, nonché quelle verso gli Ufficiali di Anagrafe previste dall'ordinamento, sono altresì assicurate in modalità telematica da ANPR.

Tra i servizi resi al cittadino è prevista la possibilità - per gli iscritti nell'ANPR, previa identificazione tramite SPID, CIE, CNS- di accedere all'area riservata del suindicato sito web dell'ANPR e di richiedere il rilascio telematico dei certificati ivi indicati, mediante l'emissione di documenti elettronici muniti di sigillo elettronico qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014.

⁷ <http://www.agid.gov.it/it/linee-guida>

I certificati sono esenti da imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge n. 405 del 1990.

Analogamente a quanto previsto dal citato decreto ministeriale del 3 novembre 2021- al quale lo schema di decreto rinvia e sul quale il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso il proprio parere favorevole con provvedimento n. 367 del 14 ottobre 2021- il perimetro soggettivo del servizio è limitato ai certificati riguardanti il richiedente.

Tale previsione, come precisato con circolare del Ministero dell'interno n. 115/2022 recante "*Modalità di rilascio dei certificati anagrafici telematici tramite l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)*", intende contemperare le esigenze di semplificazione per il cittadino con un'efficace attuazione dei principi in materia di protezione dei dati personali previsti dal Regolamento UE 2016/679, garantendo, in tal modo, i diritti e le libertà dei cittadini iscritti in anagrafe, *in primis* dei minori e degli altri soggetti vulnerabili.

I certificati anagrafici relativi a terzi, diversi da uno dei componenti della famiglia anagrafica del richiedente, potranno, comunque, continuare ad essere rilasciati dagli Ufficiali di Anagrafe presso i comuni, ai sensi dell'articolo 33 del DPR 30 maggio 1989 n.223, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera t) del DPR 17 luglio 2015 n.126.⁸

La titolarità del trattamento dei dati contenuti nell'ANSC è attribuita al Ministero dell'interno sotto i profili della conservazione, della comunicazione e dell'adozione delle relative misure di sicurezza nonché al sindaco, nell'esercizio delle funzioni di Ufficiale di Governo, limitatamente alla registrazione dei dati di propria competenza.

I comuni aderiscono all'ANSC entro diciotto mesi dalla data della comunicazione da parte del Ministero dell'interno della messa a disposizione del servizio in ambito nazionale. Le modalità di adesione saranno pubblicate sul sito www.anagrafenazionale.interno.it, in apposita sezione dedicata e fino alla data di adesione i comuni continuano ad operare nel rispetto della normativa vigente. L'Archivio, una volta informatizzato, sostituisce progressivamente i registri cartacei di Stato Civile tenuti presso i comuni.

Entrambi gli interventi sono finanziati con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)⁹ ed è, altresì, previsto un supporto ai comuni, da finanziare con il Piano nazionale

⁸ La circolare del Ministero dell'Interno n. 115/2022, relativamente a convenzioni con enti ed organizzazioni di categoria (ad es. edicole, tabaccai ecc.), finalizzate al rilascio di certificati anagrafici telematici presso tali soggetti, utilizzando piattaforme digitali messe a disposizione da alcune società di informatica, chiarisce che l'accesso ad ANPR deve avvenire esclusivamente attraverso dispositivi di sicurezza (certificato identificativo della postazione, smartcard e credenziali di accesso) assegnati dal Ministero dell'interno ai Sindaci e ai dipendenti dell'Amministrazione comunale preposti all'accesso all'ANPR, preventivamente censiti ed autorizzati, come disposto nelle specifiche tecniche e misure di sicurezza descritte nell'Allegato C del d.PCM n. 194/2014, contenente il "*Regolamento recante modalità di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente*". I predetti dispositivi sono strettamente personali e non cedibili e l'utilizzo degli stessi da parte di soggetti terzi non abilitati né censiti dal sistema centrale è, pertanto, in contrasto con le modalità e le misure di sicurezza descritte nell'Allegato C del d.PCM n. 194/2014 e con il DM del 3 novembre 2021 e può comportare una violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali previste dal Regolamento UE 2016/679 e dal decreto-legislativo n. 196/2003.

⁹ Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 è stata affidata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale la titolarità del sub-investimento 1.4.4. "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR)" della Missione 1 - Componente 1 - Asse 1 del PNRR. In ragione della titolarità del Ministero dell'interno della banca dati di ANPR, in data 27 settembre 2021, è stato sottoscritto uno specifico Accordo con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, per disciplinare le modalità di collaborazione al fine di garantire la realizzazione del potenziamento dei servizi erogati da ANPR. Nell'ambito delle attività previste dal citato Accordo è stato contemplato lo sviluppo dei servizi dello Stato Civile nonché l'implementazione della piattaforma e dei servizi di ANPR, che comporta, tra l'altro, la messa a disposizione degli Ufficiali di Stato Civile, dei servizi per la gestione

Complementare (PNC)¹⁰. A far data dal 1° gennaio 2025 i costi connessi alla gestione delle nuove funzionalità rientrano nei costi di gestione sostenuti annualmente dal Ministero dell'interno per l'ANPR.

2.4 Risorse per il miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade delle aree interne

Nell'ambito del PNRR è dedicata grande attenzione alle aree interne – ovvero quella parte maggioritaria del territorio italiano caratterizzata dalla significativa distanza dai centri di offerta di servizi essenziali - con la previsione di investimenti per 825 milioni di euro per potenziare servizi e infrastrutture sociali e realizzare farmacie rurali nei Comuni con meno di tremila abitanti, presenti in aree sprovviste dei servizi sanitari di prossimità¹¹.

L'obiettivo dell'investimento è di combattere lo spopolamento, e il conseguente degrado, delle aree periferiche e promuovere iniziative per valorizzare il patrimonio naturale, culturale e le filiere produttive locali, favorendo la ripresa economica e sociale delle aree interne, da Nord a Sud¹².

Ulteriori finanziamenti sono stati previsti nell'ambito del c.d. Fondo complementare agli interventi del PNRR, istituito con il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito dalla legge 1° luglio 2021, n. 10.

In particolare, il citato decreto-legge n. 59 del 2021, all'articolo 1, ha approvato il *Piano nazionale per gli investimenti complementari*, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026.

Nell'ambito del suddetto Piano nazionale è stata destinata alla Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade, inclusa la manutenzione straordinaria anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione, la somma complessiva di 300 milioni di euro per gli anni 2021-2026 (comma 2, lettera c), punto 12, dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 59 del 2021).

degli eventi nascita, morte, cittadinanza matrimonio e unione civile, la realizzazione dell'archivio nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile e del servizio centralizzato di conservazione sostitutiva. L'impegno economico complessivo relativo alla predetta linea di attività, a copertura dell'intero investimento fino al 31 dicembre 2024, è pari a euro 19.500.000,00. Sempre nell'ambito delle attività previste dal medesimo Accordo è stato, altresì, contemplato l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR per la sua integrazione con le liste elettorali di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e dei dati relativi all'iscrizione nelle suddette liste. L'impegno complessivo relativo alla predetta linea di attività, a copertura dell'intero investimento fino al 31 dicembre 2024, è pari a euro 5.298.820,00.

¹⁰ Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° agosto 2022, in attuazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, prevede uno stanziamento di risorse finanziarie nell'ambito del fondo complementare al PNRR per rafforzare con ulteriori risorse e iniziative la misura M1C1 - investimento 1.4: "Servizi digitali e esperienza dei cittadini", tra cui specifici contributi ai comuni di supporto sia alle operazioni di adesione ai nuovi servizi resi disponibili per l'utilizzo dell'ANSC sia alle operazioni di integrazione dei servizi elettorali con la piattaforma centrale.

¹¹ Missione n. 5 "Inclusione e Coesione" del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3: Interventi speciali per la coesione territoriale" – Investimento 1: "Strategia nazionale per le aree interne"

¹² <https://italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/Interventi/investimenti/strategia-nazionale-per-le-aree-interne.html>

Le risorse sono destinate - al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, con particolare riferimento alla promozione e al miglioramento dell'accessibilità delle aree interne - al finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria delle medesime aree anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione.

I criteri di riparto delle risorse sono individuati dal comma 2-quinquies del citato articolo 1¹³.

Con decreto 13 ottobre 2021, n. 394, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e con il Ministro dell'economia e delle finanze – sul quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha sancito intesa nella seduta del 28 settembre 2021 - le risorse sono state ripartite tra le 72 aree interne sperimentali facenti parte della Strategia Nazionale delle Aree Interne vigente all'emanazione del decreto stesso¹⁴.

L'articolo 1, comma 418, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha disposto un incremento di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e di 30 milioni di euro per l'anno 2024 delle predette risorse, da ripartire, ai sensi del successivo comma 419, con le modalità e secondo i criteri di cui citato articolo 1, comma 2-quinquies, del decreto-legge n. 59 del 2021, anche tenendo conto delle nuove aree interne individuate nell'ambito del ciclo di programmazione 2021-2027.

Nella seduta del 12 ottobre 2022, la Conferenza ha, pertanto, sancito intesa sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con Ministro per il Sud e la coesione territoriale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto tra le aree interne del predetto incremento.

Con il provvedimento, la somma complessiva di 50 milioni di euro viene destinata al finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione delle 43 nuove aree interne individuate dalla strategia SNAI nell'ambito del ciclo di programmazione 2021 – 2027, le quali indicheranno un programma di interventi sulla rete stradale di accesso e collegamento, qualificabile come programma integrativo degli interventi già autorizzati per le prime 72 aree, al fine di migliorare la resilienza di tutte le aree interne attualmente individuate aumentandone gli standard di accesso e collegamento.

Le risorse sono ripartite sulla base dei predetti criteri, come esplicitati nella Nota metodologica.

Gli interventi devono assicurare il miglioramento dell'accessibilità delle aree interne e devono essere inquadrati in un piano organico di miglioramento delle condizioni trasportistiche, e possono riguardare strade di competenza regionale, provinciale o comunale, qualora queste ultime rappresentino l'unica via di comunicazione tra comuni contermini appartenenti all'area.

¹³ I criteri sono i seguenti:

a) entità della popolazione residente;

b) estensione delle strade statali, provinciali e comunali qualora queste ultime rappresentino l'unica comunicazione esistente tra due o più comuni appartenenti all'area interna;

c) esistenza di rischi derivanti dalla classificazione sismica dei territori e dall'accelerazione sismica;

d) esistenza di situazioni di dissesto idrogeologico e relativa entità.

Ai fini dell'assegnazione delle risorse, si tiene conto, in modo prevalente, dei criteri di cui alle lettere a) e b), complessivamente considerati.

¹⁴ Il processo di selezione delle aree, completato nel corso del 2017, ha interessato 72 aree, composte da 1.060 Comuni, da poco meno di 2 milioni abitanti (dato al 2020) e un territorio di circa 51 mila kmq, pari ad un sesto del territorio nazionale.

Al fine di assicurare l'accessibilità alle aree interne, qualora ritenuto necessario possono, altresì, essere interessati dagli interventi tratte di strade di collegamento tra le aree stesse ed i centri di riferimento e, quindi, per quota parte esterne al perimetro dell'area di riferimento.

Capitolo 3

Risorse a province e città metropolitane per le infrastrutture

3.1 Premessa

La ripartizione di risorse per interventi sulle infrastrutture di province e città metropolitane è articolata in due distinti provvedimenti che presentano molti elementi comuni e che riguardano: 1. la rete viaria e 2. i ponti e i viadotti.

Con i due interventi vengono supportate e consolidate - attraverso procedure oramai collaudate - le attività di riqualificazione della rete viaria di province e città metropolitane, già avviate con la legge di bilancio per l'anno 2018.

3.2 Interventi sulla rete viaria di province e città metropolitane

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 16 marzo 2022, ha espresso l'intesa sul decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 26 aprile 2022, recante *“Ripartizione delle risorse per le annualità dal 2025 al 2029, per le strade delle province e delle città metropolitane. Integrazione al decreto 19 marzo 2020, relativo a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria”*.

Con il provvedimento, vengono ripartite le risorse - limitatamente agli anni dal 2025 al 2029 e per complessivi 1.375 milioni di euro - stanziare per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, previste dal *comma 1076 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017*, come sostituito dal *comma 62, lettera a) dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019* e, successivamente, modificato dal *comma 4 dell'articolo 38-bis, del decreto-legge n. 162 del 2019* e precisamente:

- 120 milioni di euro per l'anno 2018;
- 300 milioni di euro per l'anno 2019;
- 360 milioni di euro per l'anno 2020;
- 410 milioni di euro per l'anno 2021;
- 575 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
- 275 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034.

Grafico 1 (periodo di riferimento 2018-2024)





Grafico 2 (periodo di riferimento 2025-2029)



Il provvedimento è stato predisposto in attuazione del *comma 1077 del citato articolo 1 della legge n. 205 del 2017* (legge di bilancio per l'anno 2018), che demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali - la definizione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione, prescrivendo, inoltre, che il provvedimento definisca anche le modalità per l'eventuale revoca delle risorse e la definizione delle procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.

Nel citato comma 1077 dell'articolo 1 sono indicati i criteri di riparto di cui il provvedimento deve tener conto, ovvero:

- consistenza della rete viaria;
- tasso di incidentalità;
- vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico.

Il provvedimento in argomento ricalca i precedenti decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 febbraio 2018 e del 19 marzo 2020, con i quali sono stati ripartiti gli elencati stanziamenti per gli anni dal 2018 al 2024 e sui quali la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha sancito l'intesa nelle sedute rispettivamente del 7 febbraio 2018 e del 27 febbraio 2020.

Anche la ripartizione delle risorse relative agli anni dal 2025 al 2029, oggetto del provvedimento in argomento, è stata predisposta sulla base dei tre suddetti parametri indicati dal legislatore nel comma 1077, come descritti ed esplicitati nella Nota metodologica, allegata al provvedimento.

Ad essi sono poi stati dati i seguenti pesi di ponderazione, indicati nell'Allegato 2 del provvedimento:

- consistenza della rete viaria: 78% (di cui 50% per l'estensione della rete viaria e 18% per il numero dei veicoli);
- tasso di incidentalità: 12%;
- vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico: 12% (di cui il 6% per popolazione residente in aree a pericolosità di frana su base provinciale e il 6% popolazione a rischio residente in aree a pericolosità idraulica su base provinciale).

Sulla base di detti criteri e pesi di ponderazione è stato elaborato il Piano di riparto delle risorse tra le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna.

Rispetto ai precedenti citati decreti del 16 febbraio 2018 e del 19 marzo 2020, il provvedimento in argomento prevede che le risorse potranno essere utilizzate anche per interventi su strade in gestione a comuni e comunità montane, secondo un principio di sussidiarietà, qualora sussistano determinate condizioni¹⁵.

Il termine per la presentazione del Programma quinquennale 2025-2029 da parte di province e città metropolitane è fissato inderogabilmente al 30 giugno 2024.

Sulla base del Piano di riparto, le risorse sono trasferite alle province e città metropolitane - dopo l'approvazione del Programma quinquennale 2025-2029 da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - secondo le seguenti modalità:

- a) entro il 30 giugno 2025 l'intera annualità 2025;
- b) per le restanti annualità (2026-2029), semestralmente, sulla base degli stati d'avanzamento dei lavori rendicontati, così come desunti dal sistema di monitoraggio.

Il collaudo o la certificazione di regolare esecuzione dei lavori relativi all'intervento è effettuato entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno di riferimento del Programma.

¹⁵ Le condizioni che devono sussistere sono le seguenti: 1. le tratte devono insistere su una linea di continuità territoriale o funzionale di percorso; 2. deve essere formalizzato un accordo tra gli enti interessati; 3. rimane fermo il ruolo di soggetto attuatore in capo all'ente destinatario delle risorse -provincia o città metropolitana.

Gli interventi inseriti nel Programma possono anche avere durata pluriennale, evidenziando le somme oggetto di rendicontazione relative alla singola annualità da effettuare entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno di riferimento.

Le province e le città metropolitane sono tenute a certificare, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, l'avvenuta realizzazione degli interventi entro il 31 dicembre successivo dell'anno di riferimento.

Come disposto dal comma 1078 del citato articolo 1 della legge di bilancio 2018, in caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, ovvero in caso di presenza di ribassi di gara non riutilizzati, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono versate su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla dotazione finanziaria di cui al citato comma 1076. I ribassi d'asta possono invece essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al punto 5.4.10 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Inoltre il provvedimento prevede che non si proceda alla revoca dell'assegnazione delle risorse nei casi in cui il mancato rispetto dei termini di certificazione, dell'avvenuta realizzazione delle opere, sia imputabile alla presenza di contenzioso o in caso di calamità naturali (che abbiano interferito con la realizzazione degli interventi) dichiarate ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Oltre alle suddette eventualità, già previste nei precedenti citati decreti del 16 febbraio 2018 e del 19 marzo 2020, il provvedimento prevede che non si proceda alla revoca dell'assegnazione delle risorse anche nei casi in cui il ritardo nella certificazione dell'avvenuta realizzazione delle opere sia dovuto a cause non imputabili ai soggetti attuatori.

Il monitoraggio delle attività previste nel provvedimento è affidato alla Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'Alta sorveglianza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, tramite una specifica piattaforma informatica. Le Stazioni Appaltanti alimentano il sistema di monitoraggio trasmettendo le relative informazioni anagrafiche, fisiche, finanziarie e procedurali.

3.3 Interventi sui ponti e viadotti di province e città metropolitane

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella medesima seduta del 16 marzo 2022, ha espresso l'intesa anche sul decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 5 maggio 2022 recante *“Ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 49 della legge 13 ottobre 2020, n. 126, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane, come integrato dalla risorse di cui all'articolo 1, comma 531, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”*.

Il provvedimento riguarda la ripartizione - in favore delle province e delle città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna - della complessiva somma di 1.400 milioni di euro - articolata in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 - stanziata dall'articolo 1, comma 531, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), al

fine di garantire la continuità degli interventi per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza.

Il provvedimento è stato predisposto e sottoposto alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in attuazione del comma 532 del citato articolo 1 della legge di bilancio 2022, il quale prevede che le modalità di riparto e l'assegnazione delle suddette risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti siano definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 giugno 2023, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

La citata disposizione prevede, inoltre, che i soggetti attuatori – individuati dal provvedimento nei suddetti enti destinatari delle assegnazioni - certifichino l'avvenuta realizzazione degli investimenti entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Con i suddetti stanziamenti per gli anni dal 2026 al 2029, la legge di bilancio 2022 ha inteso assicurare continuità agli stanziamenti disposti per gli anni dal 2021 al 2023, dall'articolo 49 del decreto-legge n. 104 del 2020, il quale ha istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un fondo, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

Tale fondo ha quale finalità la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza della rete viaria di province e città metropolitane; esso deve essere ripartito sulla base di criteri analoghi a quelli indicati dal citato comma 1077 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018 con particolare riferimento al livello di rischio valutato e dovrà essere disposto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali,

La legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), con la sezione seconda, ha rifinanziato il fondo in misura pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, 250 milioni per l'anno 2022 e 150 milioni per l'anno 2023.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 7 maggio 2021, sul quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 25 marzo 2021 ha sancito l'intesa, sono stati ripartiti i suddetti stanziamenti per gli anni dal 2021 al 2023, complessivamente pari a 1.150 milioni di euro, di cui 350 milioni per l'anno 2021, 450 per l'anno 2022 e 350 per l'anno 2023.

Grafico 3 (periodo di riferimento 2021-2023)





Grafico 4 (periodo di riferimento 2024-2029)



Il provvedimento in argomento relativo agli ulteriori stanziamenti per gli anni dal 2024 al 2029 ricalca il suddetto decreto del 7 maggio 2021.

In particolare, ai fini del riparto sono stati individuati tre macro-criteri:

- *consistenza della rete viaria* (tenendo conto non solo dell'estensione totale della rete, ma anche dell'estensione ricadente in zona montana);
- *consistenza del parco veicolare* (proporzionale al carico dinamico cui sono sottoposti, durante l'esercizio, i ponti e viadotti);
- *vulnerabilità rispetto ad azioni naturali* (sismi e fenomeni di dissesto idrogeologico).

Nel determinare il peso ponderato di ciascuno di detti criteri al fine del riparto, è stato privilegiato il criterio della vulnerabilità rispetto ad azioni naturali, al quale è stato attribuito

un peso ponderato pari al 50%, mentre a ciascuno degli altri due criteri è stato attribuito un peso ponderato pari al 25%.

Oltre che per gli interventi indicati nel precedente decreto del 7 maggio 2021, le risorse possono essere utilizzate, come opere accessorie, per la sistemazione delle eventuali vie secondarie transitabili dalla mobilità leggera, quali ciclovie o zone interamente pedonali, in quanto rientranti nel novero delle opere di protezione dell'utenza debole e di facilitazione alla transizione verso la mobilità dolce, insistenti sulla piattaforma stradale dell'opera d'arte, nella misura massima del 15 per cento dell'importo totale dei lavori.

Il termine per la presentazione del Programma sessennale 2024 – 2029 da parte di province e città metropolitane è fissato inderogabilmente al 30 giugno 2023.

Sulla base del Piano di riparto, le risorse sono trasferite alle province e città metropolitane - dopo l'approvazione del Programma sessennale 2024 – 2029 da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - secondo le seguenti modalità:

- a) entro il 30 giugno 2024 l'intera annualità 2024;
- b) per le restanti annualità (2025-2029), semestralmente, sulla base degli stati d'avanzamento dei lavori rendicontati, così come desunti dal sistema di monitoraggio e coerenti con il cronoprogramma.

Come nel provvedimento relativo alla rete viaria di cui al paragrafo 3.1, le province e le città metropolitane sono tenute a certificare, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, l'avvenuta realizzazione degli interventi entro il 31 dicembre successivo dell'anno di riferimento.

In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi entro i termini previsti nel provvedimento ovvero in caso di presenza di ribassi di gara non riutilizzati, è disposta la revoca delle corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane, che versano i corrispettivi importi su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, ai sensi del citato comma 1078 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018.

Non si procede a revoca dell'assegnazione delle risorse qualora il mancato rispetto del termine sia imputabile alla presenza di contenzioso o in caso di calamità naturali, accertate ai sensi del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, che abbiano interferito con la realizzazione degli interventi, ovvero per cause non imputabili ai soggetti attuatori.

Il monitoraggio per gli interventi sui ponti e viadotti in argomento è affidato, come per gli interventi sulla rete viaria, alla Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, tramite una specifica piattaforma informatica, e le Stazioni Appaltanti alimentano il sistema di monitoraggio trasmettendo le relative informazioni anagrafiche, fisiche, finanziarie e procedurali.

Capitolo 4

Interventi per il sociale

4.1 Premessa

Nel 2022 la Conferenza ha esaminato alcuni provvedimenti che si iscrivono in un più ampio processo, iniziato a partire dal 2020, di interventi per lo sviluppo dei servizi sociali e per la revisione della metodologia di determinazione dei fabbisogni standard dei comuni, riconducibile maggiormente ai livelli di servizio standardizzati validi per tutto il Paese, piuttosto che basata sulla spesa storica dei singoli enti.

In tale cornice, sono state riconosciute risorse aggiuntive per le funzioni degli asili nido, dei servizi sociali e dei servizi del trasporto degli studenti con disabilità, al fine di consentire ai comuni aventi livelli di servizi insufficienti di rafforzare la propria offerta, senza tuttavia penalizzare gli enti che già hanno raggiunto prestazioni elevate. Sono stati, inoltre, previsti meccanismi di monitoraggio e verifica dell'effettivo incremento dei servizi.

I menzionati interventi rientrano in un quadro di rafforzamento della c.d. "*perequazione verticale*", che consente agli enti locali di coprire il divario tra entrate e fabbisogni da finanziare con apposite risorse statali.

Nell'ambito degli interventi per il sociale, la Conferenza ha, altresì, esaminato ulteriori provvedimenti rivolti a:

- favorire l'istituzione dei c.d. "stalli rosa";
- ripartire, per l'anno 2022, il fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità;
- attribuire risorse destinate alle iniziative dei comuni finalizzate al benessere dei minorenni e al contrasto alla povertà educativa.

4.2 Interventi per il servizio degli asili nido


Per gli interventi per il servizio degli asili nido, come per quelli relativi al trasporto degli studenti con disabilità - che saranno specificatamente esaminati nel successivo punto - il riferimento è il Fondo di solidarietà comunale, istituito dall'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, in particolare, le sue modalità di riparto.

Le modalità di riparto del Fondo di solidarietà comunale sono stabilite dal comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

La lettera d-sexies del citato comma 449 - aggiunta dall'articolo 1, comma 792, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, poi, sostituita dall'articolo 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 - dispone che il Fondo di solidarietà comunale, che riguarda i comuni delle regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Sardegna e Siciliana, sia destinato ad incrementare in percentuale - nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno - il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia (di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65) sino al raggiungimento di un livello minimo che

ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire. Le risorse messe a disposizione sono le seguenti:

- 120 milioni di euro per l'anno 2022;
- 175 milioni di euro per l'anno 2023;
- 230 milioni di euro per l'anno 2024;
- 300 milioni di euro per l'anno 2025;
- 450 milioni di euro per l'anno 2026 e 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.



Come per gli interventi in favore degli studenti con disabilità le menzionate risorse finanziarie, destinate specificamente al potenziamento del servizio degli asili nido, sono aggiuntive rispetto alla dotazione del Fondo di solidarietà comunale (comma 564 del citato articolo 1 della legge n. 234 del 2021, che ridefinisce in aumento le dotazioni annuali del Fondo di solidarietà comunale, al fine di ricomprendervi, tra l'altro, le risorse per il potenziamento sociale degli asili nido e del trasporto di studenti con disabilità).

La previsione, da parte della lettera d-sexies del comma 449, del raggiungimento di un livello minimo, che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a conseguire, mira a rimuovere gli squilibri territoriali nell'erogazione del servizio di asilo nido in attuazione della lettera m) dell'articolo 117 della Costituzione, la quale stabilisce che è di competenza esclusiva dello Stato *“la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”*.

La versione originaria della lettera d-sexies in argomento, introdotta - come esposto - dalla legge di bilancio per l'anno 2021, faceva riferimento ai livelli essenziali di prestazione (LEP), stabilendo che fino alla definizione dei LEP, o in assenza degli stessi, il livello di riferimento è dato dalla media relativa alla fascia demografica del comune, individuata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard contestualmente all'approvazione dei fabbisogni standard per la funzione "Asili nido".

Invece, la versione vigente, introdotta dalla legge di bilancio per l'anno 2022, è molto più specifica e fissa essa stessa i livelli minimi da raggiungere con i relativi tempi, disponendo che:

- il livello minimo da garantire è definito quale numero dei posti dei predetti servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, ed è fissato su base locale nel 33 per cento, inclusivo del servizio privato;

- in considerazione delle risorse ivi previste i comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo una progressione differenziata per fascia demografica tenendo anche conto, ove istituibile, del bacino territoriale di appartenenza, il raggiungimento del livello essenziale della prestazione attraverso obiettivi di servizio annuali;

- dall'anno 2022, l'obiettivo di servizio, per fascia demografica del comune o del bacino territoriale di appartenenza, è fissato con decreto dando priorità ai bacini territoriali più svantaggiati e tenendo conto di una soglia massima del 28,88 per cento, valida sino a quando anche tutti i comuni svantaggiati non abbiano raggiunto un pari livello di prestazioni;

- l'obiettivo di servizio è progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso il servizio privato.

Il contributo è ripartito, entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione.

La lettera d-sexies in esame dispone che con il medesimo decreto siano, altresì, disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire, per ciascuna fascia demografica del bacino territoriale di appartenenza, con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse.

La disposizione completa la disciplina degli interventi per il servizio di asilo nido prevedendo che i comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi educativi per l'infanzia, utilizzando anche i citati stanziamenti, e disponendo che si applica l'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 - per cui le spese di personale effettuate e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

In attuazione della riferita disposizione della lettera d-sexies, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 13 aprile 2022, ha sancito l'intesa sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, recante il riparto del suddetto contributo di 120 milioni di euro per l'anno 2022 finalizzato a

incrementare il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia e le modalità di monitoraggio.

Successivamente alla citata intesa, prima della sottoscrizione del relativo decreto, si è reso necessario intervenire sulle procedure di calcolo utilizzate per l'assegnazione degli obiettivi di servizio e delle correlate risorse.

Ciò ha comportato la revisione sia della nota metodologica che del conseguente piano di riparto allegati al provvedimento.

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è stata, pertanto, chiamata ad esprimere una nuova intesa, la quale è stata sancita nella seduta del 19 maggio 2022 sulla nuova versione del provvedimento, come da proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard del 16 maggio 2022.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, del 19 luglio 2022, è stato ripartito tra i comuni il contributo di 120 milioni di euro, per l'anno 2022, quale quota di risorse per incrementare il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia per il raggiungimento del livello minimo essenziale delle prestazioni.

In particolare, con il provvedimento il contributo di 120 milioni di euro per l'anno 2022 viene ripartito sulla base dei criteri e delle modalità esplicitati nella Nota metodologica allegata al provvedimento stesso, recante *“Obiettivi di servizio asili nido e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto in base al comma 172 dell'articolo 1 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021”*.

Per individuare i comuni interessati, si è fatto riferimento alla percentuale di copertura del servizio degli asili nido pubblici e privati con riguardo all'anno 2018.

Per gli enti aventi un livello di copertura inferiore al 33 per cento della popolazione è stato calcolato il numero di utenti aggiuntivi necessari a colmare la differenza.

Allo scopo di sostenere specificatamente i territori più svantaggiati, le risorse previste per gli anni dal 2022 al 2026 saranno assegnate ai comuni con copertura del servizio inferiore alla suddetta soglia del 28.88 per cento.

Calcolato il numero di utenti aggiuntivi necessari a raggiungere il livello di servizio pari al 33 per cento, è stato individuato in circa 7.670 euro il valore di fabbisogno standard per ogni nuovo utente aggiuntivo - che è coerente con il valore medio del costo per bambina o bambino servito risultante dai fabbisogni standard per i comuni delle regioni a Statuto ordinario (circa 9.200 euro per utente), tenendo conto del valore della partecipazione al costo pari all'importo minimo del bonus riconosciuto dall'INPS in base alle norme vigenti (1.500 euro annui ex citato articolo 1, comma 355, della legge n. 232 del 2016).

Con il provvedimento, il contributo di 120 milioni di euro per l'anno 2022 viene ripartito tra 4.974 comuni, su 7.333, per attivare, nel corso dell'anno, il servizio per 15.639 bambini in età 3-36 mesi.

Ciascun comune beneficiario è tenuto ad assicurare il raggiungimento dell'obiettivo specificatamente assegnato dal provvedimento (Allegato A alla Nota metodologica) in termini di utenti aggiuntivi.

I comuni potranno potenziare il servizio nei seguenti modi:

- ampliando la disponibilità del servizio negli asili nido comunali (nuove strutture o attivazione di posti inutilizzati), in gestione diretta o esternalizzata;

- ricorrendo a convenzioni con gli asili nido privati, con riserva di nuovi posti;
- trasferendo le risorse aggiuntive assegnate all'Ambito territoriale di riferimento o ad altra forma associata con vincolo di nuovi utenti;
- trasferendo le risorse aggiuntive assegnate in base ad accordi con comuni vicini che svolgono il servizio di asilo nido, con riserva di nuovi posti;
- trasferendo le risorse aggiuntive assegnate alle famiglie con voucher/contributi per fruire del servizio di asilo nido sul territorio;
- altre modalità autonomamente determinate comunque riconducibili ai servizi educativi per l'infanzia di cui al citato comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 65 del 2017 (ad esempio servizi educativi in contesto domiciliare).

Il raggiungimento dell'obiettivo di servizio e la rendicontazione delle risorse assegnate sono certificati attraverso la compilazione di una scheda di monitoraggio - corredata delle istruzioni alla compilazione, pubblicate a cura della Commissione tecnica per i fabbisogni standard - che dovrà essere allegata al rendiconto annuale dell'Ente e trasmessa alla SOSE entro il 31 maggio 2023 in modalità esclusivamente telematica.

Le risorse assegnate sono vincolate all'attivazione del servizio per gli utenti aggiuntivi.

Le risorse assegnate per un anno saranno mantenute per gli anni successivi, a fronte dell'offerta aggiuntiva rendicontata.


L'articolo 16, comma 5 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, ha integrato la lettera d-sexies) del comma 449 prevedendo che le somme che a seguito del monitoraggio, risultassero non destinate ad assicurare il potenziamento del servizio asili nido sono recuperate a valere sul Fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

4.3 Interventi per il trasporto di studenti con disabilità

Come per gli interventi relativi al servizio degli asili nido, anche per gli interventi relativi al trasporto degli studenti con disabilità il riferimento è il Fondo di solidarietà comunale.

La legge di bilancio per l'anno 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) è intervenuta sul comma 449 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, relativo alla ripartizione del Fondo di solidarietà comunale, aggiungendo, con il comma 174 dell'articolo 1, la lettera d-octies, la quale dispone che il Fondo sia destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna secondo i seguenti importi:

- 30 milioni di euro per l'anno 2022;
- 50 milioni di euro per l'anno 2023;
- 80 milioni di euro per l'anno 2024;
- 100 milioni di euro per l'anno 2025;
- 100 milioni di euro per l'anno 2026;
- 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, quale quota di risorse finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), il numero di studenti con disabilità frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica.



Il contributo è ripartito, entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, il Ministro per le disabilità e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard relativi alla componente trasporto studenti con disabilità della funzione "Istruzione pubblica" approvati dalla stessa Commissione.

Fino alla definizione dei LEP con il suddetto decreto sono disciplinati gli obiettivi di incremento della percentuale di studenti con disabilità trasportati, da conseguire con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse.

Le somme che, a seguito del monitoraggio, risultassero non destinate ad assicurare l'obiettivo stabilito di incremento degli studenti con disabilità trasportati sono recuperate a valere sul Fondo di solidarietà comunale attribuito ai comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Le menzionate risorse sono aggiuntive rispetto alla dotazione del Fondo di solidarietà comunale a legislazione vigente (citato comma 564 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021).

La disposizione, come quella relativa agli interventi per il servizio degli asili nido, prevede livelli minimi di servizio da garantire al fine di rimuovere gli squilibri territoriali ma non fissa direttamente gli obiettivi da raggiungere demandandoli al provvedimento attuativo.

In attuazione della riferita disposizione della lettera d-octies, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 13 aprile 2022, ha sancito l'intesa sul decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per le disabilità e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, del 30 maggio 2022, recante *"Ripartizione tra i comuni del contributo di 30 milioni di euro, per l'anno 2022, quale quota di risorse per incrementare le prestazioni in materia di trasporto scolastico di studenti disabili"*.

In particolare, con il provvedimento il contributo viene ripartito sulla base dei criteri e delle modalità esplicitati nella Nota metodologica allegata al provvedimento stesso, recante

“Obiettivi di servizio trasporto scolastico di studenti con disabilità e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto in base al comma 174 dell’articolo 1 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021”.

Gli obiettivi di servizio sono stati determinati prendendo a riferimento il costo medio marginale degli utenti con disabilità trasportati della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, sommato al costo medio marginale del generico utente trasportato nei comuni con presenza di plessi scolastici desunti dalla metodologia in vigore per la stima dei fabbisogni standard della funzione di Istruzione Pubblica.

Il numero di utenti con disabilità in età scolastica trasportati dal comune è stato desunto dal dato dichiarato dal comune nel questionario per i fabbisogni standard (anno 2018) rapportato con il numero di alunni con disabilità desunti da fonte del Ministero dell’istruzione.

L’obiettivo di servizio per il 2022 è stato, quindi, determinato nella percentuale di copertura dell’8,95 per cento degli utenti con disabilità in età scolastica trasportati rispetto al totale degli alunni con disabilità, tenendo anche conto del numero aggiuntivo di utenti da riconoscere ai comuni in coerenza con l’importo del contributo da ripartire in relazione al costo unitario di riferimento di erogazione del servizio (3.469,04 euro, pari a 9/12 di 4.138,79 euro che è il costo annuo di trasporto di un utente con disabilità, in quanto si è tenuto conto che l’intervento per l’anno in considerazione del 2022 avviene ad annualità già iniziata).

Come da indicazione normativa, sono stati particolarmente rilevanti i dati relativi ai costi standard relativi alla componente trasporto studenti con disabilità della funzione “Istruzione pubblica” per la determinazione degli obiettivi di servizio e in coerenza con gli importi disponibili.

Come da piano di riparto allegato al provvedimento, al comune, che presenti un valore inferiore al suddetto obiettivo di servizio per l’anno 2022, è stato riconosciuto un numero aggiuntivo di utenti da trasportare corrispondente al divario tra l’obiettivo di servizio e il tasso di copertura dello stesso.

Il prodotto tra il numero aggiuntivo di studenti con disabilità da trasportare e il suddetto costo unitario è l’ammontare del contributo assegnato al comune.

I comuni così finanziati nel 2022 sono 4.839, pari a circa il 66 per cento del totale dei comuni considerati delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sardegna e Siciliana.

Tali enti ricevono, nel 2022, le risorse nella misura complessiva di 30 milioni di euro per incrementare di 8.632 utenti il servizio di trasporto scolastico per gli studenti con disabilità nel corso dell’anno.

Come i comuni beneficiari degli interventi per il servizio asili nido, anche i comuni beneficiari dell’intervento in argomento sono sottoposti al monitoraggio, essendo le risorse assegnate vincolate all’attivazione del servizio per gli utenti aggiuntivi assegnati ogni anno.

Il raggiungimento dell’obiettivo di servizio e la rendicontazione delle risorse assegnate sono certificati attraverso la compilazione di una scheda di monitoraggio - corredata delle istruzioni alla compilazione, pubblicate a cura della Commissione tecnica per i fabbisogni standard - che dovrà essere trasmessa alla SOSE entro il 31 maggio 2023 in modalità esclusivamente telematica.

L’articolo 3 del decreto prevede il recupero delle somme che, a seguito del monitoraggio, risultassero non destinate ad assicurare l’obiettivo di incremento degli studenti con disabilità trasportati, come disposto dalla riferita lettera d-octies del comma 449 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

4.4 Interventi per i servizi sociali

Riguardo allo sviluppo dei servizi sociali, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha sancito, nella seduta del 27 luglio 2022, due intese che hanno rispettivamente riguardato:

- lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio e rendicontazione delle risorse aggiuntive per l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali dei comuni delle regioni a statuto ordinario nell'anno 2022;
- il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 agosto 2022, recante *“Obiettivi di servizio, riparto e modalità di monitoraggio e rendicontazione del contributo di 44 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti dai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna”*.

4.4.1 Interventi per i servizi sociali nei comuni delle regioni a statuto ordinario


Per quanto concerne lo sviluppo dei servizi sociali presso i comuni delle regioni a statuto ordinario con il citato provvedimento sono stati determinati per l'anno 2022, ai sensi dei commi 791 e 792 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio e rendicontazione delle risorse aggiuntive per l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali dei comuni delle regioni a statuto ordinario.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° luglio 2021, recante *“Obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali”*, come da intesa sancita in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali nella seduta del 22 giugno 2021, era stata data attuazione, per l'anno 2021, alle suddette disposizioni.

In particolare, il comma 791 ha disposto l'incremento della dotazione del Fondo di solidarietà comunale da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario, secondo i seguenti importi:

- 215.923.000 euro per l'anno 2021,
- 254.923.000 euro per l'anno 2022,
- 299.923.000 euro per l'anno 2023,
- 345.923.000 euro per l'anno 2024,
- 390.923.000 euro per l'anno 2025,
- 442.923.000 euro per l'anno 2026,
- 501.923.000 euro per l'anno 2027,
- 559.923.000 euro per l'anno 2028,
- 618.923.000 euro per l'anno 2029
- 650.923.000 euro annui a decorrere dall'anno 2030, con riferimento allo sviluppo dei servizi sociali, come da prospetto riepilogativo di seguito riportato.

RISORSE AGGIUNTIVE FSC DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO E ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI - COMUNI RSO



Nel corso del 2020, la metodologia dei fabbisogni standard è stata rivista con l'obiettivo di determinare un livello di fabbisogno standard più uniforme tra le diverse aree del Paese e, al fine di favorire lo sviluppo dei servizi sociali nei territori che denotano maggiori carenze, sono stati quantificati fabbisogni aggiuntivi per 650,9 milioni di euro.

Il citato comma 792 - che ha inserito la lettera d-quinquies al comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, disciplinante le modalità di riparto del Fondo - prevede che i contributi siano ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione "Servizi sociali" e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard e domanda ad uno specifico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 giugno 2021 e successivamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento - sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di esperti del settore e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali - la determinazione degli obiettivi di servizio e delle modalità di monitoraggio, per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali.

Con la legge di bilancio per il 2022 la citata lettera d-quinquies è stata ulteriormente integrata, disponendo che i suddetti incrementi sono distribuiti - anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni definito dall'articolo 1, comma 797, della legge 30 dicembre 2020, n. 178¹⁶ - in modo che venga gradualmente raggiunto- entro il 2026- alla luce dell'istruttoria

¹⁶ Il comma 797 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 prevede che "al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dell'ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000, è attribuito, a favore di detti ambiti, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:

condotta dalla predetta Commissione, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500 (comma 734 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234).

Gli obiettivi di servizio indicano i livelli minimi, che l'ente locale deve rispettare nell'erogazione del servizio, e costituiscono lo strumento scelto dal legislatore per perseguire un graduale avvicinamento ai Livelli Essenziali delle Prestazioni - LEP, come previsto dall'articolo 117 della Costituzione.

Come per i menzionati interventi per gli asili nido, a seguito di quanto disposto dalla legge di bilancio per il 2022, è il legislatore a fissare in relazione ai fabbisogni standard l'obiettivo minimo da raggiungere sul territorio nel tempo e gli importi occorrenti procedendo ai relativi stanziamenti annui.

A provvedimenti amministrativi, istruiti per la parte tecnica dalla Commissione per i fabbisogni standard, ne viene demandata la progressiva attuazione negli anni.

Per l'intervento relativo al trasporto degli studenti con disabilità (lettera d'octies del citato comma 449 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016), il legislatore, in attesa della definizione dei LEP, invece, demanda al provvedimento amministrativo d'attuazione anche la disciplina degli obiettivi di incremento della percentuale di studenti con disabilità trasportati.

Attraverso la definizione degli obiettivi di servizio il legislatore ha voluto incentivare lo sviluppo dei servizi sociali - ovvero tutte quelle attività che un comune assicura per contrastare il disagio sociale, sostenere le fasce più bisognose della popolazione e offrire assistenza alle categorie fragili - soprattutto nei territori dove il servizio è storicamente più debole.

Come per l'anno 2021, il suddetto incremento del Fondo di solidarietà comunale per lo sviluppo dei servizi sociali per l'anno 2022, pari a 254.923.000 euro, è stato assegnato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alla complessiva ripartizione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2022, ai sensi del comma 451 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 maggio 2022, relativo ai criteri di riparto e assegnazione del Fondo di solidarietà comunale 2022, sui quali la Conferenza Stato-città e autonomie locali ha sancito l'accordo nella seduta del 22 dicembre 2021).

Sia per l'intervento per gli asili nido che per il trasporto degli studenti con disabilità, viene, invece, demandata al provvedimento attuativo anche la ripartizione degli stanziamenti.

Con il provvedimento attuativo in esame, sulla base della Nota metodologica - approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nella seduta del 5 luglio 2022 e che fa parte integrante del decreto - gli obiettivi di servizio di ciascun comune, per l'anno 2022, sono stabiliti in base al valore del fabbisogno standard monetario per la funzione sociale di ogni ente.

I comuni sono tenuti a destinare, nel 2022, una spesa per la funzione sociale, al netto del servizio di asili nido, almeno pari al fabbisogno standard monetario approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard e riportato nell'allegato alla Nota metodologica, nel limite delle risorse aggiuntive effettivamente assegnate e riportate nel medesimo allegato.

Tutti gli enti sono sottoposti a monitoraggio con la compilazione e l'invio delle schede di monitoraggio - che sono pubblicate, corredate dalle istruzioni alla compilazione, a cura della

a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;

b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000".

Commissione tecnica per i fabbisogni standard, unitamente ad un sistema telematico assistito con precompilazione delle informazioni di cui all'allegato alla Nota metodologica.

Gli enti riportano nelle schede di monitoraggio i servizi offerti in termini di utenti serviti per le diverse tipologie di servizio.

Gli enti sotto-obiettivo nel 2022 (ovvero quelli che mostrano un livello di spesa storica inferiore al valore del fabbisogno standard monetario per il sociale, calcolato come specificato nella Nota metodologica) sono, inoltre, tenuti a rendicontare - seguendo l'apposito Quadro presente nelle schede - in merito alle modalità con le quali sono state impegnate le risorse aggiuntive per la funzione sociale.

Tale rendicontazione può avvenire avvalendosi di una o più delle seguenti opzioni:

- assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato qualora l'incidenza del numero di assistenti per il comune e/o l'ATS o altra forma associativa di appartenenza sia inferiore a 1:6.500 abitanti;
- assunzione di altre figure professionali specialistiche necessarie per lo svolgimento del servizio;
- incremento del numero di utenti serviti;
- significativo miglioramento dei servizi sociali comunali in relazione ad un paniere di possibili interventi definiti in uno specifico paragrafo nelle istruzioni di compilazione delle schede di monitoraggio e di rendicontazione;
- trasferimento delle risorse aggiuntive all'ATS o ad altra forma associativa delegata alla gestione di servizi sociali.

Il raggiungimento dell'obiettivo di servizio per la funzione sociale nel 2022 - che ha come finalità l'incremento della spesa sociale per i comuni sotto-obiettivo - viene certificato con la compilazione delle schede di monitoraggio, integrate dalla relazione ivi prevista, da allegare al rendiconto annuale dell'ente e da inviare alla SOSE entro il 31 maggio del 2023, in modalità esclusivamente telematica.

Inoltre, il raggiungimento dell'obiettivo di servizio può essere assolto attraverso la comunicazione dell'avvenuto trasferimento delle maggiori somme assegnate all'Ambito territoriale sociale di appartenenza, sotto forma di assegnazione vincolata al potenziamento dei servizi sociali di ambito.

Infine, il provvedimento chiama la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ad esprimere l'intesa sul decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, che in caso di accertamento del mancato raggiungimento, in tutto o in parte, degli obiettivi di servizio assegnati, individua i comuni e le somme da recuperare a valere sul Fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni per l'anno seguente a quello di riferimento o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.


4.4.2 Interventi per i servizi sociali nei comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna

Come già sopra evidenziato, a partire dal 2022, un potenziamento dei servizi sociali analogo a quello relativo alle regioni a statuto ordinario, è stato previsto anche per i comuni della Sicilia e della Sardegna.

L'articolo 1, comma 449, lettera d-quinquies), terzo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, inserito dall'articolo 1, comma 563, lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha infatti previsto che, per le medesime finalità, di cui al già citato primo periodo del medesimo comma, ovvero il finanziamento e lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni, il Fondo di solidarietà comunale sia destinato, secondo i seguenti importi:

- 44 milioni di euro per l'anno 2022,
- 52 milioni di euro per l'anno 2023,
- 60 milioni di euro per l'anno 2024,
- 68 milioni di euro per l'anno 2025,
- 77 milioni di euro per l'anno 2026,
- 87 milioni di euro per l'anno 2027,
- 97 milioni di euro per l'anno 2028,
- 107 milioni di euro per l'anno 2029
- 113 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, in favore dei comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna, come da prospetto riepilogativo di seguito riportato.

RISORSE AGGIUNTIVE FSC DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO E ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI - COMUNI SICILIA E SARDEGNA



Il contributo è da ripartire annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti della Regione siciliana e della Regione Sardegna, con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Diversamente dagli interventi finanziari per lo sviluppo dei servizi sociali presso i comuni delle regioni a statuto ordinario, per gli analoghi interventi in favore dei comuni delle due Regioni siciliana e Sardegna non è disposto che il riparto sia disposto con l'annuale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alla complessiva ripartizione del fondo di solidarietà comunale.

Infatti, il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 maggio 2022, recante *“Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2022”*, ha previsto che le

quote del Fondo di solidarietà comunale con riferimento alle finalità di cui alla lettera d)-quinquies, di spettanza dei comuni delle Regioni siciliana e Sardegna del ripetuto comma 449 della legge n. 232 del 2016, siano ripartite con successivi e autonomi provvedimenti.

Con il medesimo decreto, relativo al riparto degli interventi per lo sviluppo dei servizi sociali presso i comuni delle due maggiori isole italiane, sono disciplinati gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio ed eventuale recupero dei contributi assegnati.

Per l'anno 2022, nelle more dell'approvazione dei fabbisogni standard per la funzione "Servizi sociali" dei comuni della Regione Sardegna da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti della medesima Regione, ai fini del riparto, per i soli comuni della Regione Sardegna non si tiene conto dei fabbisogni standard.

In particolare, con il citato decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'8 agosto 2022, sono definiti sulla base della Nota metodologica, approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nella seduta del 15 luglio 2022 e allegata al provvedimento, la metodologia per il riparto delle risorse e per la determinazione degli obiettivi di servizio per lo sviluppo dei servizi sociali dei comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna e le relative regole di monitoraggio e di rendicontazione per l'anno 2022.

Le risorse aggiuntive per il 2022, pari a 44 milioni di euro, sono ripartite tra i comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna, in analogia con quanto fatto per i comuni delle regioni a statuto ordinario, in base ai fabbisogni standard.

Per i comuni della Regione siciliana, le risorse aggiuntive sono state stimate considerando la differenza tra l'ammontare dei fabbisogni standard risultanti dalla Nota metodologica "*Determinazione dei fabbisogni standard dei comuni della Regione siciliana*" del 13 settembre 2021, e la rispettiva spesa storica di riferimento per l'anno 2017.

Per i comuni della Regione Sardegna, in assenza di fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica fabbisogni standard, sono stati utilizzati fabbisogni standard teorici ottenuti applicando al modello di stima dei fabbisogni standard dei comuni delle regioni a statuto ordinario i dati desunti dai bilanci dei comuni interessati.

Complessivamente, ai comuni della Regione siciliana sono attribuiti euro 33.567.600 (pari al 76,29% delle risorse stanziato) e ai comuni della Regione Sardegna sono attribuiti euro 10.432.400 (pari al 23,71% delle risorse).

Gli obiettivi di servizio per il 2022, analogamente a quanto previsto per i comuni delle regioni a statuto ordinario, consistono nel realizzare un livello di spesa per la funzione sociale che si incrementa nel tempo avendo come riferimento il rispettivo fabbisogno standard monetario, il quale include le risorse aggiuntive specificamente destinate al potenziamento del servizio.

Tali obiettivi contribuiscono a potenziare i servizi sociali comunali, soprattutto negli enti che denotano maggiori carenze, coerentemente con il percorso di superamento dei gap esistenti e costituiscono un passo necessario per determinare i livelli essenziali delle prestazioni nel settore sociale.

I comuni con un livello della spesa storica per la funzione sociale inferiore al rispettivo fabbisogno standard monetario (comuni sotto-obiettivo) devono impegnare le risorse aggiuntive nel 2022 per il potenziamento della spesa sociale e, sono, inoltre, tenuti a rendicontare – attraverso un apposito Quadro presente nella Relazione - in merito alle modalità con le quali

sono state impegnate le risorse aggiuntive per la funzione sociale, avvalendosi di opzioni analoghe a quelle previste per i comuni delle regioni a statuto ordinario.

Come previsto per i comuni delle regioni a statuto ordinario, il raggiungimento degli obiettivi di servizio può essere assolto a livello di singolo comune oppure attraverso il trasferimento delle risorse all'Ambito territoriale sociale (ATS) di competenza o ad altre forme associative vincolandole al potenziamento dei servizi sociali.

La verifica del raggiungimento degli obiettivi di servizio, per ogni comune, avviene confrontando la spesa storica di riferimento con il rispettivo fabbisogno standard monetario.

I comuni beneficiari delle risorse in argomento sono sottoposti a monitoraggio e certificano il raggiungimento dell'obiettivo di servizio attraverso la compilazione, entro il 31 maggio 2023, secondo le modalità e la procedura definite nella menzionata Nota metodologica, della "Relazione di monitoraggio e di rendicontazione degli obiettivi di servizio" resa disponibile sul portale OpenCivitas di SOSE. La Relazione di monitoraggio e di rendicontazione è sottoposta alla validazione del Consiglio comunale ed è allegata al rendiconto annuale dell'ente.

4.5 Contributi ai comuni che provvedono a istituire i c.d. "stalli rosa"

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 16 marzo 2022, ha espresso l'intesa sul decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le disabilità, del 7 aprile 2022, recante *"Definizione delle modalità di concessione dei contributi in favore dei comuni che provvedono ad istituire spazi riservati destinati alla sosta gratuita dei veicoli delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino in età non superiore a due anni"*.

Il provvedimento rientra nell'alveo di una serie di misure contenute nel decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 (cd *"Infrastrutture"*), aventi l'obiettivo di rafforzare il diritto alla mobilità delle persone con disabilità e delle donne in stato di gravidanza e dei genitori con un bambino di età non superiore a due anni, cui sia stato rilasciato il "permesso rosa" da parte del comune di residenza.

Il suddetto decreto-legge cd *"Infrastrutture"* ha apportato modifiche al Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) prevedendo:

- la possibilità, per il sindaco, di prevedere la riserva di posti di sosta a dette categorie, oltre a quelle già previste (articolo 7, comma 1, lettera d, del Cod. strada);
- la gratuità della sosta ai veicoli al servizio di persone con disabilità, titolari del contrassegno speciale, nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati, a decorrere dal 1° gennaio 2022 (articolo 188, comma 3-bis, del Cod. strada);
- l'inasprimento delle sanzioni per chi usufruisca degli stalli riservati alle persone con disabilità (articolo 188, commi 4 e 5, del Cod. strada);
- la possibilità, per gli enti proprietari della strada, di allestire spazi per la sosta, mediante la segnaletica necessaria, dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, per consentire ed agevolare la mobilità di tali soggetti (articolo 188-bis del Cod. strada).

In particolare, il provvedimento esaminato dalla Conferenza è attuativo dell'articolo 1, comma 819 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, così come modificato dall'articolo 1, comma

2, lettera a) del citato decreto-legge n. 121 del 2021, il quale, al fine di favorire la mobilità urbana ed extraurbana, anche con riferimento alla mobilità delle persone con disabilità, istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 6 milioni di euro per l'anno 2022, destinato all'erogazione di contributi in favore dei comuni che, con ordinanza adottata entro il 15 ottobre 2021- ai sensi del citato articolo 7 del Codice della strada- provvedono a istituire spazi riservati destinati alla sosta gratuita dei veicoli adibiti al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni ovvero a prevedere la gratuità della sosta dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di contrassegno speciale, nelle aree di sosta o di parcheggio a pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.

Il successivo comma 820 del citato articolo 1, anch'esso modificato dal citato comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 121 del 2021, ha previsto che con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le disabilità, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, siano definiti i criteri di determinazione dell'importo del contributo riconoscibile a ciascun comune, le modalità di presentazione delle domande di accesso, nonché di erogazione del contributo stesso.

Il contributo è erogato in favore dei comuni che:

- a) con delibere della giunta, istituiscono o hanno istituito spazi riservati destinati alla sosta gratuita dei veicoli adibiti al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni (stalli "rosa");
- b) con ordinanza adottata ai sensi del citato articolo 7 del Codice della strada, istituiscono o hanno istituito, entro il menzionato termine di cui al comma 819, dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 e limitatamente all'ipotesi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) del provvedimento (ordinanze emanate dal 1° gennaio al 9 novembre 2021), spazi riservati al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di contrassegno speciale;
- c) con ordinanza adottata dal 10 novembre al 31 dicembre 2021, hanno previsto la gratuità della sosta dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di contrassegno speciale, nelle aree di sosta o di parcheggio a pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.

Il contributo è erogato per ciascuno stallo realizzato e/o che si prevede di realizzare riconoscendo un valore unitario pari a euro 500.

Per gli stalli "rosa" al fine di non creare eventuali sproporzioni tra stalli realizzati e popolazione, si prevede un tetto massimo del contributo in base a fasce di popolazione di appartenenza del comune.

Nella citata seduta del 16 marzo 2022 della Conferenza Stato-città ed autonomie locali è stata condivisa la richiesta dell'ANCI di prevedere un'ulteriore fascia demografica, rispetto alle sei inizialmente previste, per i comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti.

La fascia demografica di riferimento è individuata sulla base del numero di abitanti residenti nel comune alla data del 1° gennaio 2021 (fonte ISTAT).

Nel caso in cui le ordinanze prevedano la gratuità della sosta dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di contrassegno speciale, nelle aree di sosta o di parcheggio a pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati è riconosciuto un contributo forfettario di 1.000 euro.

Per la realizzazione della piattaforma informatica per la presentazione delle domande da parte dei comuni e la gestione del fondo, è stata prevista la stipula di apposita convenzione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con la CONSAP¹⁷.

Il contributo viene erogato in un'unica soluzione in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

4.6 Riparto del Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità

Nella seduta del 6 luglio 2022, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha sancito intesa sul decreto del Ministro dell'interno e del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 luglio 2022, recante “*Criteri di riparto della quota parte di 100 milioni di euro, in favore dei comuni, del Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità e piano di riparto per l'anno 2022*”.

I commi 179 e 180 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2021, n. 234, come modificati dall'articolo 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, prevedono rispettivamente che:

- per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo denominato “*Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità*”, con una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022;

- il Fondo è ripartito, per la quota parte di 100 milioni di euro in favore delle regioni, delle province e delle città metropolitane, con decreto del Ministro per le disabilità e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'economia e delle finanze e dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata e, per la quota parte di 100 milioni di euro in favore dei comuni, con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro per le disabilità, di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nei quali sono individuati i criteri di ripartizione.

Le risorse in argomento sono destinate ai comuni, chiamati a garantire, ai sensi dell'articolo 139 del decreto legislativo n. 112 del 1998, il servizio di assistenza specialistica per l'autonomia e/o la comunicazione in favore degli studenti con disabilità che frequentano le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

¹⁷ L'applicativo di gestione del fondo per il Contributo Stalli Rosa <https://contributostallirosa.consap.it/> è stato reso pubblico on-line il 21 luglio 2022. I comuni hanno potuto richiedere il contributo a decorrere dalle ore 12 del 22 luglio 2022 ed entro le ore 12 del 20 settembre 2022 e l'intero fondo è stato impegnato.

In precedenza, il Fondo aveva una dotazione di 100 milioni di euro, che venivano assegnati alle regioni e alle città metropolitane. Con la norma sopra richiamata, il Fondo è stato sdoppiato e ne è stata raddoppiata la consistenza.

L'assistente per l'autonomia e la comunicazione (figura prevista dall'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104) è una figura che ha il compito di supportare il percorso educativo, relazionale e di acquisizione di autonomie per gli alunni con diverse disabilità fisiche o psicofisiche che comportino difficoltà nella sfera dell'autonomia, della comunicazione e della relazione o disabilità di tipo sensoriale.

L'esigenza di tale assistenza specialistica, di norma predisposta all'interno del GLO (Gruppo di Lavoro Operativo) della classe frequentata dall'alunno con disabilità viene rappresentata dal dirigente scolastico agli enti pubblici deputati (comunali, provinciali regionali), a seconda del tipo e grado di scuola.

Le modalità di applicazione possono variare in base a diverse disposizioni regionali. Di norma, gli enti locali assicurano poi tale servizio contrattualizzando appositi operatori o convenzionandosi con organismi (cooperative, associazioni, ecc...) che possono assicurare agli studenti il supporto previsto.

Fermo restando che il servizio è obbligatoriamente garantito, il contributo statale può essere destinato al "potenziamento" del servizio nel senso più ampio del termine, ricomprendendo l'incremento quantitativo, la qualificazione e i miglioramenti organizzativi e logistici del servizio¹⁸.

Con il provvedimento sono individuati i criteri di ripartizione della quota annuale di 100 milioni di euro del Fondo destinata ai comuni e, come da allegato piano di distribuzione, le assegnazioni per l'anno 2022.

In particolare, l'importo del contributo spettante a ciascun ente è determinato in proporzione al numero degli alunni con disabilità, iscritti nell'anno scolastico che si conclude in quello di assegnazione del contributo nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado di ciascun comune, fornito dal Ministero dell'istruzione.

4.7 Misure per il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa

Nella seduta del 27 luglio 2022, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha sancito intesa sul decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2022, attuativo dell'articolo 39 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, così come modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2022, n. 122.

Tale disposizione prevede l'istituzione di un fondo, con una dotazione di 58 milioni di euro per il 2022, destinato al finanziamento delle iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1° giugno - 31 dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate a favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa.

¹⁸ Nota informativa congiunta Ministro per le disabilità/ANCI "Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità e piano di riparto a favore dei comuni (anno 2022)" <https://disabilita.governo.it/it/notizie/nota-informativa-fondo-per-l-assistenza-all-autonomia-e-alla-comunicazione-degli-alunni-con-disabilita-e-piano-di-riparto-a-favore-dei-comuni-anno-2022/>

Tra queste iniziative la norma include quelle rivolte a contrastare e favorire il recupero rispetto alle criticità emerse per l'impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori, anche attraverso la promozione dell'attività sportiva, nonché quelle finalizzate alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle materie STEM, da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori.

Con il decreto, oltre all'elenco dei comuni beneficiari delle risorse stanziare sono stabiliti anche gli importi rispettivamente spettanti ai singoli enti sulla base dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenni di cui all'ultimo censimento della popolazione residente e sono individuate le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme attribuite in caso di mancata o inadeguata realizzazione.

Il provvedimento dispone, inoltre, che il Dipartimento per le politiche della famiglia provvede, con la collaborazione delle ANCI regionali, a monitorare i trasferimenti e l'utilizzo delle risorse assegnate, nonché la realizzazione delle azioni e il conseguimento dei risultati, sulla base della documentazione trasmessa, informaticamente, da ciascun comune entro il 30 aprile 2023. A tal fine, i comuni utilizzano la scheda di rilevazione - predisposta dal predetto Dipartimento, congiuntamente con l'ANCI - pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento medesimo. I comuni beneficiari del finanziamento sono, infine, tenuti a restituire le somme attribuite nel caso in cui:

- non impegnino e non liquidino le somme, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2022 ed entro il 30 aprile 2023;
- impegnino parzialmente le somme entro il 31 dicembre 2022 (limitatamente alla quota di risorse ricevute e non impegnate entro il suddetto termine);
- impegnino totalmente o parzialmente le somme entro il 31 dicembre 2022, per realizzare interventi che non rientrino nelle fattispecie previste dall'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73.

Capitolo 5

Contributi agli enti locali per assicurare la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas

Nel corso del secondo, terzo e quarto trimestre 2022, i lavori della Conferenza Stato-città ed autonomie locali sono stati particolarmente interessati dall'espressione di intese su provvedimenti concernenti schemi di decreto con i quali si è intervenuto sulle conseguenze economiche avverse della fase congiunturale internazionale connessa all'aumento dei costi energetici.

Considerato l'ultimo rifinanziamento disposto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2022 recante: “*Misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici*”, il contributo straordinario per la continuità dei servizi erogati agli enti locali ammonta, per l'anno 2022, complessivamente a 1.170 milioni di euro, di cui:

- 990 milioni di euro destinati ai comuni;
- 180 milioni di euro destinati a città metropolitane e province.

L'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante: “*Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali*”, per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas ha riconosciuto agli enti locali un contributo straordinario, istituendo a tal fine un fondo con una dotazione iniziale di 250 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.

Il suddetto fondo è da ripartirsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE-Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici.¹⁹

¹⁹ Il SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici), è un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesorieri di tutte le amministrazioni pubbliche, che nasce dalla collaborazione tra la Ragioneria Generale dello Stato, la Banca d'Italia e l'ISTAT, in attuazione dall'art. 28 della legge n. 289 del 2002, disciplinato dall'art. 14, commi dal 6 all'11, della legge n. 196 del 2009. Il SIOPE risponde all'esigenza di: a) migliorare, rispetto al precedente sistema di rilevazione dei flussi di cassa di cui all'articolo 30 della legge n. 468 del 1978, la conoscenza dell'andamento dei conti pubblici, sia sotto il profilo della quantità delle informazioni disponibili, sia sotto il profilo della tempestività; b) superare attraverso una codifica uniforme per tipologia di enti, le differenze tra i sistemi contabili attualmente adottati dai vari comparti delle amministrazioni pubbliche, senza incidere sulla struttura dei bilanci degli enti in questione. In particolare, a seguito dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2009, concernente il superamento della rilevazione trimestrale dei flussi di cassa, la rilevazione SIOPE costituisce la principale fonte informativa per la predisposizione delle relazioni trimestrali sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche da presentare alle Camere ai sensi dell'art.14, comma 4, della legge n. 196 del 2009. Il SIOPE rappresenta, pertanto, uno strumento fondamentale per il monitoraggio dei conti pubblici, attraverso la rilevazione in tempo reale del fabbisogno delle amministrazioni pubbliche e l'acquisizione delle informazioni

La suddetta dotazione iniziale del fondo è stata ripartita con decreto del 1° giugno 2022²⁰, sul quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha sancito l'intesa nella seduta dell'11 maggio 2022.

Con l'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante: *“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”*, è stato disposto che il citato contributo straordinario di cui al comma 2 dell'art. 27 del decreto-legge n. 17 del 2022, è incrementato, per l'anno 2022, di 170 milioni di euro, da destinare per 150 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, e che al riparto del fondo fra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

Con decreto interministeriale del 22 luglio 2022²¹, come da intesa sancita nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 6 luglio 2022, è stato ripartito il suddetto ulteriore incremento di 170 milioni di euro.

Il decreto ha adottato la medesima metodologia utilizzata per il riparto della dotazione iniziale del fondo (citato decreto del 1° giugno 2022).

Sono stati, pertanto, utilizzati i dati risultanti dal SIOPE in riferimento alle annualità 2018 – 2019 – 2020 e 2021, aggiornati alla data del 21 giugno 2022, con riguardo ai seguenti codici gestionali per ognuna delle annualità interessate:

- 1.03.02.05.004 - Energia elettrica
- 1.03.02.05.006 - Gas
- 1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
- 1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
- 1.03.02.15.014 - Contratti di servizio per la distribuzione del gas

Il citato decreto del 22 luglio 2022 – per ogni anno e per ogni ente – ha proceduto a sommare la spesa risultante da SIOPE per i 5 codici gestionali sopra elencati; è stato quindi eliminato il valore massimo ed il valore minimo, e la media è stata effettuata prendendo a riferimento la spesa delle due annualità rimaste.

Per i comuni con dati valorizzati solo su tre anni, la base di riparto corrisponde al valore medio che rimane dopo aver eliminato l'importo minimo e massimo.

Per i comuni che presentano dati valorizzati solo su due anni, la base di riparto è pari al minore importo tra le due annualità presenti.

I comuni con una sola annualità valorizzata sono considerati alla stessa stregua dei comuni che non hanno alcun dato valorizzato nelle quattro annualità.

Per quanto riguarda le province l'assenza di dati annuali non valorizzati ha permesso di calcolare la base di riparto per ogni singolo ente eliminando il valore massimo ed il valore

necessarie ad una più puntuale predisposizione delle statistiche trimestrali di contabilità nazionale, ai fini della verifica delle regole previste dall'ordinamento comunitario

(procedura su disavanzi eccessivi e Patto di stabilità e crescita).

²⁰ <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-1-giugno-2022>

²¹ <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-22-luglio-2022>

minimo e la media è stata effettuata prendendo a riferimento la spesa delle due annualità rimaste.

Ottenuta, in tal modo, la base di riparto per ogni ente si è proceduto a calcolare il valore medio pro capite della spesa SIOPE relativa ai codici gestionali oggetto di analisi, per fascia demografica e zona geografica, al fine di tenere conto non solo della numerosità della popolazione di riferimento ma anche della diversa collocazione territoriale.

Successivamente, con il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante: “*Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali*” (cd. Decreto “Aiuti-bis”), coordinato con la legge di conversione 21 settembre 2022, n. 142, all’articolo 16, comma 1, è stato disposto un ulteriore incremento del suddetto contributo straordinario riconosciuto agli enti locali dal citato comma 2 dell’art. 27 del decreto-legge n. 17 del 2022, per un complessivo importo di 400 milioni di euro per l’anno 2022, di cui 350 in favore dei comuni e 50 in favore di città metropolitane e province.

Alla ripartizione del contributo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in relazione alla spesa sostenuta dai singoli enti per utenze di energia elettrica e gas.

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 15 settembre 2022, ha esaminato ed espresso l’intesa – ai sensi citato comma 1 dell’articolo 16 del decreto-legge n. 115 del 2022 – sullo schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, relativo alla ripartizione del suddetto ulteriore incremento di 400 milioni di euro, per l’anno 2022, del fondo per il riconoscimento di un contributo straordinario agli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.

Con decreto interministeriale del 27 settembre 2022²², come da intesa sancita nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 15 settembre 2022, è stato ripartito il suddetto ulteriore incremento di 400 milioni di euro.

Per il riparto dell’ulteriore incremento del fondo è stata seguita la medesima metodologia adottata per i riparti di cui ai citati decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, del 1° giugno e del 22 luglio 2022.

Sono stati, pertanto, utilizzati i dati risultanti dal SIOPE in riferimento alle annualità 2018 – 2019 – 2020 e 2021, aggiornati alla data del 31 agosto 2022, con riguardo ai seguenti codici gestionali per ognuna delle annualità interessate:

- 1.03.02.05.004 - Energia elettrica
- 1.03.02.05.006 - Gas
- 1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
- 1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l’illuminazione pubblica
- 1.03.02.15.014 - Contratti di servizio per la distribuzione del gas

Successivamente, con il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante: “*Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”

²² <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-27-settembre-2022>

(cd. Decreto “Aiuti-ter”), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, all’articolo 5, comma 1, è stato disposto un ulteriore incremento del suddetto contributo straordinario riconosciuto agli enti locali dal citato comma 2 dell’articolo 27 del decreto-legge n. 17 del 2022, per un complessivo importo di 200 milioni di euro, per l’anno 2022, di cui 160 milioni di euro in favore dei comuni e 40 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.

Alla ripartizione del contributo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in relazione alla spesa sostenuta dai singoli enti per utenze di energia elettrica e gas.

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 12 ottobre 2022, ha esaminato ed espresso l’intesa – ai sensi citato comma 1 dell’articolo 5, del decreto-legge n. 144 del 2022 – sullo schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, relativo alla ripartizione del suddetto ulteriore incremento di 200 milioni di euro, per l’anno 2022, del fondo per il riconoscimento di un contributo straordinario agli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.

Con decreto interministeriale del 6 dicembre 2022²³, come da intesa sancita nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 12 ottobre 2022, è stato ripartito il suddetto ulteriore incremento di 200 milioni di euro.

Per il riparto dell’ulteriore incremento del fondo è stata seguita la medesima metodologia adottata per i riparti di cui ai citati decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, del 1° giugno, del 22 luglio e del 27 settembre 2022.

Sono stati, pertanto, utilizzati i dati risultanti dal SIOPE in riferimento alle annualità 2018 – 2019 – 2020 e 2021, aggiornati alla data del 4 ottobre 2022, con riguardo ai seguenti codici gestionali per ognuna delle annualità interessate:

- 1.03.02.05.004 - Energia elettrica
- 1.03.02.05.006 - Gas
- 1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
- 1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l’illuminazione pubblica
- 1.03.02.15.014 - Contratti di servizio per la distribuzione del gas

Successivamente, con il decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179, recante: “*Misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici*”, all’articolo 2, comma 1, è stato disposto un ulteriore incremento del suddetto contributo straordinario riconosciuto agli enti locali dal citato comma 2, dell’articolo 27 del decreto-legge n. 17 del 2022, per un complessivo importo di 150 milioni di euro, per l’anno 2022, di cui 130 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.

Alla ripartizione del contributo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in relazione alla spesa sostenuta dai singoli enti per utenze di energia elettrica e gas.

²³ <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-6-dicembre-2022>

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 13 dicembre 2022, ha esaminato ed espresso l'intesa – ai sensi citato comma 1 dell'articolo 2, del decreto-legge n. 179 del 2022 – sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, relativo alla ripartizione del suddetto ulteriore incremento di 150 milioni di euro, per l'anno 2022, del fondo per il riconoscimento di un contributo straordinario agli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.

Per il riparto dell'ulteriore incremento del fondo è stata seguita la medesima metodologia adottata per i riparti di cui ai citati decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, del 1° giugno, del 22 luglio, del 27 settembre 2022 e del 6 dicembre 2022.

Sono stati, pertanto, utilizzati i dati risultanti dal SIOPE in riferimento alle annualità 2018 – 2019 – 2020 e 2021, aggiornati alla data del 23 novembre 2022, con riguardo ai seguenti codici gestionali per ognuna delle annualità interessate:


1.03.02.05.004 - Energia elettrica

1.03.02.05.006 - Gas

1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica

1.03.02.15.014 - Contratti di servizio per la distribuzione del gas



Monitoraggio dei tempi dei procedimenti istruttori e di conclusione delle pratiche sottoposte all'esame della Conferenza Stato-città ed autonomie locali - con le varie fasi del procedimento - anno 2022.

Nell'anno 2022 la Conferenza si è riunita 17 volte e ha esaminato e discusso 72 questioni poste all'ordine del giorno (Tabella sottostante) delle singole sedute.

In particolare, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno hanno riguardato 28 pareri, 30 intese, 2 designazioni e una delibera.

I restanti punti all'ordine del giorno hanno riguardato comunicazioni varie, richieste di esame e informative rese.

DATI COMPLESSIVI

Elenco delle pratiche sottoposte alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali Anno 2022

Oggetto	Tipo deliberazione	1. Data ricezione richiesta Amministrazione proponente/ ANCI - UPI	2. Data diramazione schema di decreto e convocazione RT	3. Date RT	Tempistiche tra fase 1 e 3 (prima RT)	4. Esiti in Conferenza e Atto adottato	Tempistiche tra fase 1 e 4	5. Data diramazione Atto della Conferenza	Tempistiche tra fase 1 e 5
Seduta del 9 febbraio 2022									
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica relativa alla revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei Comuni delle regioni a statuto ordinario per il servizio Asili nido ed aggiornamento dei dati	Parere ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.	28.12.2021	3.01.2022	-----	-----	Deliberato nella seduta della Conferenza del 9 febbraio 2022 Atto N. 685-II(SC).8 del 9 febbraio 2022	43 gg	18.02.2022	52gg

relativi al fabbisogno standard complessivo per ciascun Comune delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2022. (PCM)									
Schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili recante disciplina dei dispositivi countdown da applicare ai semafori stradali. (INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ SOSTENIBILI)	Parere ai sensi dell'articolo 60, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120.	13.01.2022	13.01.2022	18.01.2022 01.02.2022	5 gg	Deliberato nella seduta della Conferenza del 9 febbraio 2022 Atto N. 686-II(SC).8 del 9 febbraio 2022	27 gg	18.02.2022	36 gg
Seduta del 16 marzo 2022									
Designazioni da parte dell'ANCI di nuovi componenti della Conferenza Stato-città ed autonomie locali. (Richiesta ANCI)	Designazioni ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.	25.02.2022	-----	-----	-----	Acquisite designazioni nella seduta della Conferenza del 16 marzo 2022	19 gg	30.03.2022	34 gg
Schema di decreto interministeriale concernente l'individuazione dei Comuni cui spetta il gettito dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi). (ECONOMIA	Intesa ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19	11.02.2022	14.02.2022	22.02.2022	11 gg	Deliberato nella seduta della Conferenza del 16 marzo 2022 Atto N. 688-II(SC).8 del 16 marzo 2022	33 gg	31.03.2022	48 gg

E FINANZE - INTERNO – DIFESA – TRANSIZIONE ECOLOGICA)	dicembre 2019, n. 157.								
Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto, per l'anno 2021, del fondo per il concorso al pagamento del debito dei Comuni capoluogo delle Città metropolitane. (INTERNO – ECONOMIA E FINANZE)	Parere ai sensi dell'articolo 38, comma 1-decies, del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.	10.12.2021	10.12.2021	13.12.2021 26.01.2022 2.03.2022	3 gg	Deliberato nella seduta della Conferenza del 16 marzo 2022 Atto N. 689-II(SC).8 del 16 marzo 2022	96 gg	31.03.2022	111 gg
Schema di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, recante riparto del fondo, di cui all'articolo 1, comma 581, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, in favore dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna	Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 582, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.	25.02.2022	25.02.2022	2.03.2022	5 gg	Deliberato nella seduta della Conferenza del 16 marzo 2022 Atto N. 690-II(SC).8 del 16 marzo 2022	19 gg	31.03.2022	34 gg

con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. (INTERNO – ECONOMIA E FINANZE)									
Decisioni del Consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali nella Adunanza del 24 febbraio 2022 concernenti: definizione del fabbisogno di nuovi segretari comunali e provinciali per l'anno 2022; definizione e approvazione degli indirizzi per la programmazione dell'attività didattica e del piano annuale delle iniziative di formazione e di assistenza; corsi vicesegretari comunali. Mancato assolvimento obblighi formativi. (INTERNO)	Parere ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.	3.03.2022	3.03.2022	-----	-----	Deliberato nella seduta della Conferenza del 16 marzo 2022 Atto N. 691-II(SC).8 del 16 marzo 2022	13 gg	31.03.2022	28 gg
Schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la ripartizione ed utilizzo	Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 532, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.	9.03.2022	9.03.2022	10.03.2022	1 g	Deliberato nella seduta della Conferenza del 16 marzo 2022 Atto N. 692-II(SC).8 del 16 marzo 2022	7 gg	31.03.2022	22 gg

<p>dei fondi previsti dall'articolo 49 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come integrato dalle risorse della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di Province e Città metropolitane. (INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ SOSTENIBILI – ECONOMIA E FINANZE)</p>									
<p>Schema di decreto del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili per la ripartizione delle risorse, per le annualità dal 2025 al 2029, per le strade delle Province e delle Città metropolitane, di cui all'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,</p>	<p>Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 1077, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.</p>	<p>9.03.2022</p>	<p>9.03.2022</p>	<p>10.03.2022</p>	<p>1 g</p>	<p>Deliberato nella seduta della Conferenza del 16 marzo 2022 Atto N. 693-II(SC).8 del 16 marzo 2022</p>	<p>7 gg</p>	<p>31.03.2022</p>	<p>22 gg</p>

<p>come sostituito dall'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e come modificato, successivamente, dall'articolo 38-bis, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. (INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ SOSTENIBILI)</p>									
<p>Schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le disabilità, per la definizione delle modalità di concessione dei contributi in favore dei Comuni che provvedono a istituire i c.d. "stalli rosa" ai sensi dell'articolo 1, commi 819 e 820 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020. (INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ</p>	<p>Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 820, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1, comma 2, lett. b), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.</p>	29.11.2021	30.11.2021	11.03.2022	102 gg	Deliberato nella seduta della Conferenza del 16 marzo 2022 Atto N. 694-II(SC).8 del 16 marzo 2022	107 gg	31.03.2022	122 gg

SOSTENIBILI – ECONOMIA E FINANZE - DISABILITÀ)									
Seduta del 31 marzo 2022									
Schema di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, recante riparto del contributo complessivo di euro 2.670 milioni per gli anni dal 2022 al 2042, di cui all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, riconosciuto ai Comuni sede di capoluogo di Città metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700. (INTERNO – ECONOMIA E FINANZE	Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 570, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.	23.03.2022	23.03.2022	28.03.2022	5 gg	Deliberato nella seduta della Conferenza del 31 marzo 2022 Atto N. 695-II(SC).8 del 31 marzo 2022	8 gg	13.04.2022	21 gg
Schema di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, recante riparto del fondo, con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 50	Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.	23.03.2022	23.03.2022	28.03.2022	5 gg	Deliberato nella seduta della Conferenza del 31 marzo 2022 Atto N. 696-II(SC).8 del 31 marzo 2022	8 gg	13.04.2022	21 gg

<p>milioni di euro in favore dei soli Comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna, e di 150 milioni di euro per l'anno 2023, in favore dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna che sono in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e che alla data del 28 febbraio 2022 hanno trasmesso il piano di riequilibrio finanziario pluriennale alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali. (INTERNO – ECONOMIA E FINANZE)</p>									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Seduta del 13 aprile 2022

<p>Relazione tecnica relativa alla metodologia per la ripartizione tra gli enti locali del Mezzogiorno dell'impiego del personale in possesso di alta specializzazione e relativo schema di determina dell'Agenzia per la coesione territoriale. (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - SUD E COESIONE TERRITORIALE)</p>	<p>Parere ai sensi dell'articolo 31-bis, comma 8, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, inserito dalla legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233.</p>	21.03.2022	22.03.2022	25.03.2022	4 gg	Deliberato nella seduta della Conferenza del 13 aprile 2022 Atto N. 698-II(SC).8 del 13 aprile 2022	23 gg	28.04.2022	38 gg
<p>Schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze concernente le modalità per la presentazione della dichiarazione di soggiorno. (ECONOMIA E FINANZE)</p>	<p>Parere ai sensi degli articoli 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.</p>	24.03.2022	24.03.2022	29.03.2022	5 gg	Deliberato nella seduta della Conferenza del 13 aprile 2022 Atto N. 699-II(SC).8 del 13 aprile 2022	20 gg	28.04.2022	35 gg

<p>Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, il Ministro per le disabilità e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, recante il riparto del contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2022 destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna per l'incremento del trasporto degli studenti con disabilità e le modalità di monitoraggio.</p> <p>(INTERNO – ECONOMIA E FINANZE – ISTRUZIONE – SUDE COESIONE TERRITORIALE – DISABILITÀ – PARI OPPORTUNITÀ E FAMIGLIA)</p>	<p>Intesa ai sensi ai sensi dell'articolo 1, comma 449, lettera d-octies, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, aggiunta dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.</p>	6.04.2022	7.04.2022	11.04.2022	5 gg	Deliberato nella seduta della Conferenza del 13 aprile 2022 Atto N. 700-II(SC).8 del 13 aprile 2022	7 gg	28.04.2022	22 gg
---	---	-----------	-----------	------------	------	---	------	------------	-------

<p>Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, recante il riparto del contributo di 120 milioni di euro per l'anno 2022 finalizzato a incrementare il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia e le modalità di monitoraggio. (INTERNO – ECONOMIA E FINANZE – ISTRUZIONE - SUD E COESIONE – PARI OPPORTUNITÀ E FAMIGLIA)</p>	<p>Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 449, lettera d-sexies, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come sostituito dall'articolo 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.</p>	6.04.2022	7.04.2022	11.04.2022	5 gg	Deliberato nella seduta della Conferenza del 13 aprile 2022 Atto N. 701-II(SC).8 del 13 aprile 2022	7 gg	28.04.2022	22 gg
Seduta del 27 aprile 2022									
<p>Decisioni del Consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei segretari</p>	<p>Parere ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del</p>	21.04.2022	21.04.2022	-----	-----	Deliberato nella seduta della Conferenza del	6 gg	5.05.2022	14 gg

<p>comunali e provinciali nella Adunanza del 20 aprile 2022 concernenti: decreto del Ministro dell'interno in applicazione dell'articolo 12-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2022, n. 25; rideterminazione del fabbisogno di segretari comunali e provinciali per l'anno 2022 di cui all'articolo 12-bis, lettera a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. (INTERNO)</p>	<p>decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.</p>					<p>27 aprile 2022 Atto N. 702-II(SC).8 del 27 aprile 2022</p>			
<p>Schema di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, concernente i criteri e le modalità per il rimborso ai Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno del minor gettito dell'IMU, riferito al 2021, derivante dall'esenzione per i</p>	<p>Parere ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, come modificato dall'articolo 9, comma 1-octies, del decreto-</p>	<p>20.04.2022</p>	<p>21.04.2022</p>	<p>22.04.2022</p>	<p>2 gg</p>	<p>Deliberato nella seduta della Conferenza del 27 aprile 2022 Atto N. 703-II(SC).8 del 27 aprile 2022</p>	<p>7 gg</p>	<p>5.05.2022</p>	<p>15 gg</p>

fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)	legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.								
Schema di decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, recante disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 353, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. (CULTURA)	Informativa ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.	14.04.2022	-----	-----	-----	Seduta del 27 aprile 2022 Resa informativa	13 gg	-----	-----

Seduta dell'11 maggio 2022

Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, concernente la ripartizione del fondo, istituito per l'anno 2022 con una dotazione di 250 milioni di euro, per il riconoscimento di un contributo straordinario agli enti locali per	Intesa ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.	27.04.2022	27.04.2022	29.04.2022	2 gg	Deliberato nella seduta della Conferenza dell'11 maggio 2022 Atto N. 704-II(SC).8 dell'11 maggio 2022	14 gg	20.05.2022	23 gg
--	---	------------	------------	------------	------	--	-------	------------	-------

garantire la continuità dei servizi erogati. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE - AFFARI REGIONALI AUTONOMIE)									
Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto, per l'anno 2022, del fondo - di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 - come incrementato dall'articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585 del medesimo articolo 1. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)	Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.	3.05.2022	3.05.2022	5.05.2022	2 gg	Deliberato nella seduta della Conferenza dell'11 maggio 2022 Atto N. 705-II(SC).8 dell'11 maggio 2022	8 gg	20.05.2022	17 gg

<p>Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto del fondo, con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l'anno 2022, per il ristoro in favore dei comuni delle minori entrate derivanti dalla proroga al 31 marzo 2022 - disposta dall'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 - delle disposizioni in materia di esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati. (INTERNO – ECONOMIA E FINANZE)</p>	<p>Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 707, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.</p>	<p>4.05.2022</p>	<p>4.05.2022</p>	<p>5.05.2022</p>	<p>1 g</p>	<p>Deliberato nella seduta della Conferenza dell'11 maggio 2022 Atto N. 706-II(SC).8 dell'11 maggio 2022</p>	<p>7 gg</p>	<p>20.05.2022</p>	<p>16 gg</p>
<p>Seduta del 19 maggio 2022</p>									
<p>Schema di decreto del Ministro dell'interno, di</p>	<p>Intesa ai sensi degli articoli 12,</p>	<p>11.05.2022</p>	<p>11.05.2022</p>	<p>13.05.2022</p>	<p>2 gg</p>	<p>Deliberato nella seduta della</p>	<p>8 gg</p>	<p>31.05.2022</p>	<p>20 gg</p>

<p>concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante primo riparto delle risorse per l'anno 2022 del fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e di analoghi contributi. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)</p>	<p>comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e 27, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 convertito dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.</p>					<p>Conferenza del 19 maggio 2022 Atto N. 707-II(SC).8 del 19 maggio 2022</p>			
<p>Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto del contributo complessivo di 22,6 milioni di euro per l'anno 2022 ai comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter del TUEL o che sono stati destinatari delle anticipazioni disposte con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 243-quinquies del medesimo TUEL e che, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del</p>	<p>Intesa ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.</p>	<p>11.05.2022</p>	<p>11.05.2022</p>	<p>13.05.2022</p>	<p>2 gg</p>	<p>Deliberato nella seduta della Conferenza del 19 maggio 2022 Atto N. 708-II(SC).8 del 19 maggio 2022</p>	<p>8 gg</p>	<p>31.05.2022</p>	<p>20 gg</p>

<p>2019, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)</p>									
<p>Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, recante il riparto del contributo di 120 milioni di euro per l'anno 2022 finalizzato a incrementare il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia e le modalità di monitoraggio – Revisione nota metodologica e relativo riparto. (INTERNO – ECONOMIA E FINANZE)</p>	<p>Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 449, lettera d-sexies, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come sostituito dall'articolo 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.</p>	<p>17.05.2022</p>	<p>17.05.2022</p>	<p>-----</p>	<p>-----</p>	<p>Deliberato nella seduta della Conferenza del 19 maggio 2022 Atto N. 709-II(SC).8 del 19 maggio 2022</p>	<p>2 gg</p>	<p>31.05.2022</p>	<p>14 gg</p>

ISTRUZIONE - SUD E COESIONE – PARI OPPORTUNITÀ E FAMIGLIA)									
Seduta del 31 maggio 2022									
Differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2022 degli enti locali. (INTERNO)	Parere ai sensi dell'articolo 151, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.	-----	-----	-----	-----	Deliberato nella seduta della Conferenza del 31 maggio 2022 Atto N. 710-II(SC).8 del 31 maggio 2022	-----	17.06.2022	-----
Seduta del 16 giugno 2022									
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la ripartizione, per l'anno 2021, del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti. (PCM - INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)	Parere ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come, da ultimo, modificato dall'articolo 1, comma 877, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.	13.06.2022	13.06.2022	14.06.2022	1 g	Deliberato nella seduta della Conferenza del 16 giugno 2022 Atto N. 711-II(SC).8 del 16 giugno 2022	3 gg	28.06.2022	15 gg
Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante i	Parere ai sensi dell'articolo dell'articolo 1, comma 589, della legge 30	7.06.2022	7.06.2022	10.06.2022	3 gg	Deliberato nella seduta della Conferenza del 16 giugno 2022 Atto N.	9 gg	28.06.2022	21 gg

<p>criteri, le modalità di riparto e il riparto per l'anno 2022 del fondo, con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, finalizzato a consentire agli enti locali l'adozione di iniziative per la promozione della legalità, nonché di misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate. (INTERNO – ISTRUZIONE – ECONOMIA E FINANZE)</p>	<p>dicembre 2021, n. 234.</p>					<p>712-II(SC).8 del 16 giugno 2022</p>			
<p>FUORI SACCO Richiesta di proroga al 31 luglio 2022 del termine di certificazione dell'obiettivo di servizio, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri</p>	<p>Parere ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</p>	<p>15.06.2022</p>	<p>-----</p>	<p>-----</p>	<p>-----</p>	<p>Esaminata richiesta nella seduta della Conferenza del 16 giugno 2022. Parere favorevole</p>	<p>1 g</p>	<p>-----</p>	<p>-----</p>

del 1° luglio 2021 recante “Obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali. (Richiesta ANCI)									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Seduta del 28 giugno 2022

Differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2022 degli Enti locali. (INTERNO)	Parere ai sensi dell'articolo 151, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.	-----	-----	-----	-----	Deliberato nella seduta della Conferenza del 28 giugno 2022 Atto N. 713-II(SC).8 del 28 giugno 2022	-----	6.07.2022	-----
---	---	-------	-------	-------	-------	---	-------	-----------	-------

Seduta del 6 luglio 2022

Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, concernente la ripartizione dell'incremento di 170 milioni di euro, per l'anno 2022, del fondo per il riconoscimento di un contributo straordinario agli enti locali per garantire la	Intesa ai sensi dell'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.	30.06.2022	30.06.2022	4.07.2022	4 gg	Deliberato nella seduta della Conferenza del 6 luglio 2022 Atto N. 714-II(SC).8 del 6 luglio 2022	6 gg	15.07.2022	15 gg
---	--	------------	------------	-----------	------	---	------	------------	-------

continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE - AFFARI REGIONALI)									
Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante anticipazione ai comuni del rimborso dei minori gettiti, riferiti al primo semestre 2022, dell'IMU derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)	Parere ai sensi dell'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dall'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.	30.06.2022	30.06.2022	4.07.2022	4 gg	Deliberato nella seduta della Conferenza del 6 luglio 2022 Atto N. 715-II(SC).8 del 6 luglio 2022	6 gg	15.07.2022	15 gg
Schema di decreto del Ministro dell'interno e del Ministro per le disabilità, di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'economia e delle finanze, recante i criteri di riparto della quota parte di 100 milioni di	Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 31 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-	23.06.2022	23.06.2022	27.06.2022	4 gg	Deliberato nella seduta della Conferenza del 6 luglio 2022 Atto N. 716-II(SC).8 del 6 luglio 2022	13 gg	15.07.2022	22gg

<p>euro in favore dei comuni del “Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità” e il piano di riparto per l’anno 2022. (INTERNO – DISABILITA’ – ISTRUZIONE – ECONOMIA E FINANZE)</p>	<p>legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.</p>								
<p>Schema di decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, recante attribuzione ai Comuni delle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia del contributo, per l’anno 2022, a titolo di compensazione derivante dall’esenzione IMU riconosciuta agli immobili danneggiati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. (INTERNO – ECONOMIA E FINANZE)</p>	<p>Informativa ai sensi dell’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</p>	<p>4.07.2022</p>	<p>-----</p>	<p>-----</p>	<p>-----</p>	<p>Seduta della Conferenza del 6 luglio 2022 Resa informativa</p>	<p>2 gg</p>	<p>-----</p>	<p>-----</p>

Seduta del 27 luglio 2022

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio e rendicontazione delle risorse aggiuntive per l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali dei comuni delle regioni a statuto ordinario nell'anno 2022. (PCM)	Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 449, lettera d-quinquies) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, inserita dall'articolo 1, comma 792, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.	20.07.2022	20.07.2022	21.07.2022	1 g	Deliberato nella seduta della Conferenza del 27 luglio 2022 Atto N. 717-II(SC).8 del 27 luglio 2022	7 gg	4.08.2022	15 gg
Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante il riparto, gli obiettivi di servizio per i servizi sociali e le modalità di monitoraggio e di rendicontazione delle risorse aggiuntive per i comuni delle Regioni siciliana e Sardegna - Anno 2022. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)	Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 449, lettera d-quinquies) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 563, lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234.	19.07.2022	19.07.2022	21.07.2022	2 gg	Deliberato nella seduta della Conferenza del 27 luglio 2022 Atto N. 718-II(SC).8 del 27 luglio 2022	8 gg	4.08.2022	16 gg
Schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la dichiarazione relativa all'Imposta municipale	Parere ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 28	18.05.2022	18.05.2022	23.05.2022	5 gg	Deliberato nella seduta della Conferenza del 27 luglio 2022	70 gg	4.08.2022	78 gg

propria (IMU) e all'Imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) di cui all'articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. (ECONOMIA E FINANZE)	agosto 1997, n. 281.						Atto N. 719-II(SC).8 del 27 luglio 2022			
Schema di decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 39 del decreto-legge n. 73 del 2022, concernente misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa. (PARI OPPORTUNITA' E FAMIGLIA - ECONOMIA E FINANZE)	Intesa ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73.	22.07.2022	22.07.2022	25.07.2022	3 gg		Deliberato nella seduta della Conferenza del 27 luglio 2022 Atto N. 720-II(SC).8 del 27 luglio 2022	5 55	4.08.2022	13 gg
FUORI SACCO Differimento al 31 agosto 2022 del termine di approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2022 degli Enti locali. (INTERNO)	Parere ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.	-----	-----	-----	-----		Deliberato nella seduta della Conferenza del 27 luglio 2022 Atto N. 721-II(SC).8 del 27 luglio 2022	-----	17.08.2022	-----
Seduta del 4 agosto 2022										
Designazione del Presidente della Provincia dell'Aquila	Presenza d'atto ai sensi	1.07.2022	-----	-----			Presenza d'atto nella seduta		-----	

quale componente della Conferenza Stato-città ed autonomie locali. (RICHIESTA UPI)	dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.					della Conferenza del 4 agosto 2022 Acquisita designazione			
Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto del Fondo per l'anno 2022 per il ristoro a saldo dei minori incassi dei comuni dell'imposta di soggiorno e di altri analoghi contributi nei primi due trimestri del 2022. (INTERNO – ECONOMIA E FINANZE)	Intesa ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e dell'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.	1.08.2022	1.08.2022	1.08.2022	0 gg	Deliberato nella seduta della Conferenza del 4 agosto 2022 Atto N. 722-II(SC).8 del 4 agosto 2022	3 gg	22.08.2022	21 gg
Schema di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, recante riparto del fondo istituito presso il Ministero dell'interno con una dotazione di 30 milioni per l'anno 2022 e di 15 milioni di euro per l'anno 2023 al fine di favorire il riequilibrio finanziario delle province e delle città	Intesa ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.	10.06.2022	10.06.2022	13.06.2022 28.07.2022	3 gg	Deliberato nella seduta della Conferenza del 4 agosto 2022 Atto N. 723-II(SC).8 del 4 agosto 2022	55 gg	22.08.2022	73gg

metropolitane che sono in procedura di riequilibrio o che si trovano in stato dissesto finanziario. (INTERNO – ECONOMIA E FINANZE)									
Seduta del 15 settembre 2022									
Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, recante riparto dell'ulteriore incremento di 400 milioni di euro per l'anno 2022 del fondo per il riconoscimento di un contributo straordinario agli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE - AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE)	Intesa ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115.	8.09.2022	8.09.2022	9.09.2022	1 g	Deliberato nella seduta della Conferenza del 15 settembre 2022 Atto N. 724-II(SC).8 del 15 settembre 2022	7 gg	27.09.2022	19 gg
Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto della quota restante per l'anno 2021 e della quota per l'anno 2022, come	Parere ai sensi degli articoli 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e 1, comma 743, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.	6.09.2022	6.09.2022	9.09.2022	3 gg	Deliberato nella seduta della Conferenza del 15 settembre 2022 Atto N. 725-II(SC).8 del 15 settembre 2022	9 gg	27.09.2022	21 gg

incrementata dall'articolo 1, comma 743, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, del fondo per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalla riduzione dell'IMU e della tassa sui rifiuti per unità immobiliari a uso abitativo possedute in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)									
Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto del fondo, con una dotazione pari a 20 milioni di euro, per l'anno 2022, in favore delle province e delle città metropolitane, delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna, ad esclusione della Città Metropolitana di Roma Capitale, che	Intesa ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, come sostituito dalla legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91.	26.07.2022	27.07.2022	28.07.2022	2 gg	Deliberato nella seduta della Conferenza del 15 settembre 2022 Atto N. 726-II(SC).8 del 15 settembre 2022	51 gg	27.09.2022	63 gg

hanno subito una riduzione percentuale del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) o dell'imposta RC Auto. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Seduta del 12 ottobre 2022

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante l'adozione della nota metodologica relativa alla determinazione dei fabbisogni standard per le Province e le Città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario, relativamente alle funzioni fondamentali di Territorio, Ambiente,	Parere ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre	20.09.2022	20.09.2022	23.09.2022	3 gg	Deliberato nella seduta della Conferenza del 12 ottobre 2022 Atto N. 727-II(SC).8 del 12 ottobre 2022	22 gg	19.10.2022	29 gg
--	--	------------	------------	------------	------	---	-------	------------	-------

<p>Istruzione, Trasporti, Polizia provinciale, Funzioni generali, Stazione unica appaltante/Centrale unica degli acquisti e Controllo dei fenomeni discriminatori, nonché relativamente alle funzioni fondamentali per le sole Città metropolitane e Province montane delle Regioni a statuto ordinario. (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)</p>									
<p>Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione, recante aggiornamento della piattaforma di funzionamento dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente per l'erogazione dei servizi resi disponibili ai comuni per l'utilizzo dell'archivio nazionale informatizzato dei</p>	<p>Parere ai sensi dell'articolo 62, comma 6-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.</p>	<p>3.10.2022</p>	<p>3.10.2022</p>	<p>5.10.2022</p>	<p>2 gg</p>	<p>Deliberato nella seduta della Conferenza del 12 ottobre 2022 Atto N. 728-II(SC).8 del 12 ottobre 2022</p>	<p>9 gg</p>	<p>19.10.2022</p>	<p>16 gg</p>

registri dello stato civile. (INTERNO - INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE DIGITALE - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)									
Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione, recante modalità di integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223. (INTERNO - INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE DIGITALE - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)	Parere ai sensi dell'articolo 62, comma 6-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.	4.10.2022	4.10.2022	7.10.2022	3 gg	Deliberato nella seduta della Conferenza del 12 ottobre 2022 Atto N. 729-II(SC).8 del 12 ottobre 2022	8 gg	19.10.2022	15 gg
Attuazione, per l'anno 2022, del punto 5	Delibera ai sensi del punto	13.09.2022	13.09.2022	19.09.2022	6 gg	Deliberato nella seduta	29 gg	19.10.2022	6 gg

dell'Accordo della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 20 marzo 2008, relativa al rispetto delle disposizioni sulla raccolta differenziata ai fini della ripartizione tra i Comuni del contributo annuo del Ministero dell'istruzione per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nelle istituzioni scolastiche statali. (Richiesta ANCI)	5 dell'Accordo della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 20 marzo 2008.			27.09.2022		della Conferenza del 12 ottobre 2022 Atto N. 730-II(SC).8 del 12 ottobre 2022			
Schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con Ministro per il Sud e la coesione territoriale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto tra le aree interne dell'incremento di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e di 30 milioni di euro per l'anno 2024 delle risorse per il miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade, inclusa la manutenzione	Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 2-quinquies, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.	6.10.2022	6.10.2022	10.10.2022	4 gg	Deliberato nella seduta della Conferenza del 12 ottobre 2022 Atto N. 731-II(SC).8 del 12 ottobre 2022	6 gg	19.10.2022	13 gg

<p>straordinaria anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), punto 12, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, disposto dall'articolo 1, comma 418, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. (INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI - SUD E COESIONE TERRITORIALE - ECONOMIA E FINANZE)</p>									
<p>Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto parziale dell'incremento di 3,5 milioni di euro, per l'anno 2022, per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dall'esenzione dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022, dal pagamento del canone</p>	<p>Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.</p>	<p>6.10.2022</p>	<p>6.10.2022</p>	<p>10.10.2022</p>	<p>4 gg</p>	<p>Deliberato nella seduta della Conferenza del 12 ottobre 2022 Atto N. 732-II(SC).8 del 12 ottobre 2022</p>	<p>6 gg</p>	<p>19.10.2022</p>	<p>13 gg</p>

<p>di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per i soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 337, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)</p>									
<p>Schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, concernente certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza. (ECONOMIA E FINANZE - INTERNO)</p>	<p>Parere ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.</p>	<p>7.10.2022</p>	<p>7.10.2022</p>	<p>10.10.2022</p>	<p>3 gg</p>	<p>Deliberato nella seduta della Conferenza del 12 ottobre 2022 Atto N. 733-II(SC).8 del 12 ottobre 2022</p>	<p>5 gg</p>	<p>19.10.2022</p>	<p>12 gg</p>

<p>Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, recante riparto dell'ulteriore incremento di 200 milioni di euro, per l'anno 2022, del fondo per il riconoscimento di un contributo straordinario agli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE - AFFARI</p>	<p>Intesa ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144.</p>	<p>7.10.2022</p>	<p>7.10.2022</p>	<p>10.10.2022</p>	<p>3 gg</p>	<p>Deliberato nella seduta della Conferenza del 12 ottobre 2022 Atto N. 734-II(SC).8 del 12 ottobre 2022</p>	<p>5 gg</p>	<p>19.10.2022</p>	<p>12 gg</p>
---	--	------------------	------------------	-------------------	-------------	--	-------------	-------------------	--------------

REGIONALI E AUTONOMIE)									
Incarichi a segretari di fascia C nelle sedi singole situate nelle isole minori aventi fino ad un massimo di 10.000 abitanti. (INTERNO)	Informativa ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.	4.10.2022	-----	-----	-----	Resa informativa nella seduta della Conferenza del 12 ottobre 2022	8 gg	-----	-----
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto del fondo finalizzato al concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con	Parere ai sensi dell'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.	9.09.2022	9.09.2022	12.09.2022	3 gg	Deliberato nella seduta della Conferenza del 12 ottobre 2022 Atto N. 735-II(SC).8 del 12 ottobre 2022	33 gg	19.10.2022	40 gg

popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni con contratto a tempo determinato di personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità, al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Seduta del 13 dicembre 2022

Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le	Intesa ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179.	30.11.2022	30.11.2022	5.12.2022	5 gg	Deliberato nella seduta della Conferenza del 13 dicembre 2022 Atto N. 736-II(SC).8 del 13 dicembre 2022	13 gg	20.12.2022	20gg
--	---	------------	------------	-----------	------	---	-------	------------	------

<p>autonomie, recante riparto dell'ulteriore incremento di 150 milioni di euro, per l'anno 2022, del fondo per il riconoscimento di un contributo straordinario agli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE - AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE)</p>									
<p>Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto, per</p>	<p>Parere ai sensi dell'articolo 30-ter, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.</p>	<p>9.11.2022</p>	<p>9.11.2022</p>	<p>11.11.2022</p>	<p>2 gg</p>	<p>Deliberato nella seduta della Conferenza del 13 dicembre 2022 Atto N. 737-II(SC).8 del 13 dicembre 2022</p>	<p>34 gg</p>	<p>20.12.2022</p>	<p>41gg</p>

<p>gli anni 2020 e 2021, del fondo destinato alla concessione di agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti. (INTERNO – ECONOMIA E FINANZE)</p>									
<p>Schema di decreto direttoriale concernente l'esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita di cui agli articoli 7-bis del</p>	<p>Informativa ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</p>	<p>6.12.2022</p>	<p>-----</p>	<p>-----</p>	<p>-----</p>	<p>Seduta della Conferenza del 13 dicembre 2022 Reso Informativa</p>	<p>7 gg</p>	<p>-----</p>	<p>-----</p>

decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e 1, comma 751 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)									
Differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2023 degli enti locali. (INTERNO)	Parere ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.	8.12.2022	-----	-----	-----	Deliberato nella seduta della Conferenza del 13 dicembre 2022 Atto N. 738-II(SC).8 del 13 dicembre 2022	4 gg	20.12.2022	12 gg
Seduta del 21 dicembre 2022									
Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto parziale dell'incremento di 9,2 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo relativo all'IMU di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, disposto dall'articolo	Intesa ai sensi dell'articolo 78, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.	15.12.2022	15.12.2022	16.12.2022	1 g	Deliberato nella seduta della Conferenza del 21 dicembre 2022 Atto N. 739-II(SC).8 del 21 dicembre 2022	6 gg	In corso	

78, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. IMU cinema - prima rata 2022. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)									
Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, concernente il contributo compensativo erogato per il ristoro ai comuni della perdita di gettito a seguito della riclassificazione degli immobili adibiti alle operazioni e ai servizi portuali - rettifiche (ECONOMIA E FINANZE - INTERNO)	Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 582, della legge del 27 dicembre 2017 n. 205.	14.12.2022	14.12.2022	15.12.2022	1 g	Deliberato nella seduta della Conferenza del 21 dicembre 2022 Atto N. 740-II(SC).8 del 21 dicembre 2022	7 gg	In corso	
Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante anticipazione ai comuni del rimborso dei minori gettiti, riferiti al secondo semestre 2022, dell'IMU derivante	Parere ai sensi dell'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato	14.12.2022	14.12.2022	15.12.200	1 g	Deliberato nella seduta della Conferenza del 21 dicembre 2022 Atto N. 741-II(SC).8 del 21 dicembre 2022	7 gg	In corso	

dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)	dall'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.								
Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente l'utilizzo dell'accantonamento sul Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2022. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)	Parere ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 maggio 2022	15.12.2022	15.12.2022	16.12.2022	1g	Deliberato nella seduta della Conferenza del 21 dicembre 2022 Atto N. 742-II(SC).8 del 21 dicembre 2022	6 gg	In corso	
Schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante il piano di riparto delle risorse destinate alla progettazione ed alla realizzazione di interventi per il miglioramento della sicurezza stradale dei pedoni. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)	Parere ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.	6.12.2022	9.12.2022	13.12.2022	7 gg	Deliberato nella seduta della Conferenza del 21 dicembre 2022 Atto N. 743-II(SC).8 del 21 dicembre 2022	15 gg	In corso	

Determinazione ed attribuzione ai Comuni dei contributi compensativi spettanti per l'anno 2022 per minori introiti dell'addizionale comunale all'IRPEF. (INTERNO)	Informativa ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.	16.12.2022	-----	-----	-----	Seduta della Conferenza del 21 dicembre 2022 Resa Informativa	5 gg	-----	-----
---	---	------------	-------	-------	-------	--	------	-------	-------

APPENDICE NORMATIVA

Norme sull'organizzazione e il funzionamento della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e dell'Ufficio di Segreteria

INTRODUZIONE

COMPETENZE

Alla Conferenza Stato città ed autonomie locali sono attribuite, dal decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997, le seguenti funzioni:

- coordinamento dei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali;
- studio, informazione e confronto nelle problematiche connesse agli indirizzi di politica generale che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di Province, Comuni e Città metropolitane;
- discussione ed esame dei problemi relativi all'ordinamento ed al funzionamento degli Enti locali, compresi gli aspetti relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle risorse umane e strumentali, nonché delle iniziative legislative e degli atti generali di Governo a ciò attinenti;
- discussione ed esame dei problemi relativi alle attività di gestione ed erogazione dei servizi pubblici e di ogni altro problema che venga sottoposto al parere della Conferenza stessa dal Presidente del Consiglio o dal Presidente delegato, anche su richiesta delle autonomie locali;
- favorire l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
- favorire la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 12 della L. 498/1992;
- favorire le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgano più Comuni o Province da celebrare in ambito nazionale.

L' art. 8, comma 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (c.d. legge La Loggia) prevede che vengano immediatamente comunicati alla Conferenza Stato città ed autonomie locali i provvedimenti non procrastinabili adottati dal Governo nell'esercizio dei poteri sostitutivi, ai fini di un'eventuale richiesta di riesame.

LA SESSIONE EUROPEA DELLA CONFERENZA STATO CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI

L' art. 23 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 prevede una sessione speciale della Conferenza Stato-città ed autonomie locali dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse degli Enti locali e l' articolo 26 prevede, altresì, che la Conferenza sia il tramite tra i Comuni, le Province, le Città metropolitane ed il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, a garanzia di una adeguata consultazione degli enti stessi ai fini della formazione della posizione dell'Italia in relazione alle attività dell'Unione europea che presentino specifica rilevanza negli ambiti di competenza degli Enti locali. In occasione della prima seduta istitutiva della Conferenza Stato-città ed autonomie locali in Sessione europea, – svolta il 20 gennaio 2016- in accordo con i rappresentanti del Dipartimento delle politiche europee, del Ministero dell'interno, di ANCI e di UPI- è stato adottato l'atto che definisce le competenze nonché i tempi e le modalità di organizzazione della Sessione europea, allo scopo di dare attuazione a quanto disposto nella Legge n. 234/2012.

LA COMPOSIZIONE

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie ed è così composta:

per il Governo da:

- il Ministro dell'economia e delle finanze;
- il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- il Ministro della salute;

per le autonomie locali da:

- il Presidente dell'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia – ANCI;
- il Presidente dell'Unione Province d'Italia – UPI;
- 14 sindaci dell'ANCI, di cui 5 rappresentanti le città capoluogo di aree metropolitane;
- 6 presidenti di provincia designati dall'UPI.

Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di Amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

L'UFFICIO DI SEGRETERIA

Per svolgere le sue funzioni la Conferenza è supportata da un Ufficio di Segreteria, incardinato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che svolge funzioni istruttorie relativamente agli atti e provvedimenti portati all'attenzione della Conferenza ed assicura lo svolgimento delle sedute, provvedendo agli adempimenti necessari. Il Capo dell'Ufficio svolge le funzioni di Segretario della Conferenza.

LA CONFERENZA UNIFICATA

L'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 prevede che – per l'esame delle materie e delle questioni di interesse comune delle Regioni e delle province autonome, delle province, dei Comuni e delle città metropolitane- la Conferenza Stato-città ed autonomie locali sia unificata con la Conferenza Stato-Regioni. In sede di Conferenza unificata viene espresso parere -dagli Enti locali e dalle Regioni -sui provvedimenti inerenti la manovra finanziaria, sugli schemi di decreti legislativi, sui disegni di legge di interesse; si sanciscono intese e accordi tra Governo ed autonomie territoriali e si acquisiscono le designazioni dei rappresentanti degli Enti nei casi previsti dalla legge.

Le attività istruttorie e di supporto al funzionamento della Conferenza unificata sono svolte dall'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-Regioni (incardinato nel Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri), con la collaborazione dell'ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto in particolare l'articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che conferisce al Governo la delega ad adottare apposito decreto legislativo per la definizione e l'ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la sua unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Vista l'intesa intervenuta tra il Ministero degli affari esteri ed i presidenti delle Regioni e Province autonome il 23 gennaio 1997, circa le modalità del concorso delle Regioni in vista della definizione della politica nazionale in sede Unione europea;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali allargata ai rappresentanti delle Comunità montane;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Emana il seguente decreto legislativo:

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1.

Ambito della disciplina

1. In attuazione dell'articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e ferme restando le competenze ad essa attribuite, il presente decreto disciplina le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-Regioni», e la sua unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. Ulteriori compiti e funzioni potranno essere attribuiti contestualmente alla definitiva individuazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, delle procedure e degli strumenti di raccordo fra i livelli di governo.

Capo II **Conferenza Stato-Regioni**

Art. 2. **Compiti**

1. Al fine di garantire la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale, la Conferenza Stato-Regioni:

- a) promuove e sancisce intese, ai sensi dell'articolo 3;
- b) promuove e sancisce accordi di cui all'articolo 4;
- c) nel rispetto delle competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica, promuove il coordinamento della programmazione statale e regionale ed il raccordo di quest'ultima con l'attività degli enti o soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse aventi rilevanza nell'ambito territoriale delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
- d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nei casi previsti dalla legge;
- e) assicura lo scambio di dati ed informazioni tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano secondo le modalità di cui all'articolo 6;
- f) fermo quanto previsto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, determina, nei casi previsti dalla legge, i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie che la legge assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, anche a fini di perequazione;
- g) adotta i provvedimenti che sono ad essa attribuiti dalla legge;
- h) formula inviti e proposte nei confronti di altri organi dello Stato, di enti pubblici o altri soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse;
- i) nomina, nei casi previsti dalla legge, i responsabili di enti ed organismi che svolgono attività o prestano servizi strumentali all'esercizio di funzioni concorrenti tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano;
- l) approva gli schemi di convenzione tipo per l'utilizzo da parte dello Stato e delle Regioni di uffici statali e regionali.

2. Ferma la necessità dell'assenso del Governo, l'assenso delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione degli atti di cui alle lettere f), g) ed i) del comma 1 è espresso, quando non è raggiunta l'unanimità, dalla maggioranza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, componenti la Conferenza Stato-Regioni, o da assessori da essi delegati a rappresentarli nella singola seduta.

3. La Conferenza Stato-Regioni è obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle Regioni o delle Province autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti attuazione di direttive Comunitarie sono emanati anche in mancanza di detto parere. Resta fermo quanto previsto in ordine alle procedure di approvazione delle norme di attuazione degli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

4. La Conferenza è sentita su ogni oggetto di interesse regionale che il Presidente del Consiglio dei Ministri ritiene opportuno sottoporre al suo esame, anche su richiesta della Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Quando il Presidente del Consiglio dei Ministri dichiara che ragioni di urgenza non consentono la consultazione preventiva, la Conferenza Stato-Regioni è consultata successivamente ed il Governo tiene conto dei suoi pareri:

a) in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o delle leggi di conversione dei decreti-legge;

b) in sede di esame definitivo degli schemi di decreto legislativo sottoposti al parere delle commissioni parlamentari.

6. Quando il parere concerne provvedimenti già adottati in via definitiva, la Conferenza Stato-Regioni può chiedere che il Governo lo valuti ai fini dell'eventuale revoca o riforma dei provvedimenti stessi.

7. La Conferenza Stato-Regioni valuta gli obiettivi conseguiti ed i risultati raggiunti, con riferimento agli atti di pianificazione e di programmazione in ordine ai quali si è pronunciata.

8. Con le modalità di cui al comma 2 la Conferenza Stato-Regioni delibera, altresì:

a) gli indirizzi per l'uniforme applicazione dei percorsi diagnostici e terapeutici in ambito locale e le misure da adottare in caso di mancato rispetto dei protocolli relativi, ivi comprese le sanzioni a carico del sanitario che si discosti dal percorso diagnostico senza giustificato motivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

b) i protocolli di intesa dei progetti di sperimentazione gestionali individuati, ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) gli atti di competenza degli organismi a composizione mista Stato-Regioni soppressi ai sensi dell'articolo 7.

9. La Conferenza Stato-Regioni esprime intesa sulla proposta, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, del Ministro della sanità di nomina del direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

Art. 3.

Intese

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-Regioni.

2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-Regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata.

4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-Regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-Regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive.

Art. 4.

Accordi tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano

1. Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-Regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.
2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 5.

Rapporti tra Regioni e Unione europea

1. La Conferenza Stato-Regioni, anche su richiesta delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, si riunisce in apposita sessione almeno due volte all'anno al fine di:
 - a) raccordare le linee della politica nazionale relativa all'elaborazione degli atti Comunitari con le esigenze rappresentate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di competenza di queste ultime;
 - b) esprimere parere sullo schema dei disegni di legge recanti la legge europea e la legge di delegazione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla richiesta del parere, i disegni di legge sono presentati al Parlamento anche in mancanza di tale parere.
2. La Conferenza Stato-Regioni designa i componenti regionali in seno alla rappresentanza permanente italiana presso l'Unione europea. Su richiesta dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e col consenso del Governo, la Conferenza Stato-Regioni esprime parere sugli schemi di atti amministrativi dello Stato che, nelle materie di competenza delle Regioni o delle Province autonome di Trento e di Bolzano, danno attuazione alle direttive Comunitarie ed alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.
3. La Conferenza Stato-Regioni favorisce e promuove la cooperazione tra la Cabina di regia nazionale e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, al fine della piena e tempestiva utilizzazione delle risorse Comunitarie destinate all'Italia.

Art. 6.

Scambio di dati e informazioni

1. La Conferenza Stato-Regioni favorisce l'interscambio di dati ed informazioni sull'attività posta in essere dalle amministrazioni centrali, regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
2. La Conferenza Stato-Regioni approva protocolli di intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai fini della costituzione di banche dati sulle rispettive attività, accessibili sia dallo Stato che dalle Regioni e dalle Province autonome. Le norme tecniche ed i criteri di sicurezza per l'accesso ai dati ed alle informazioni sono stabiliti di intesa con l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.
3. I protocolli di intesa di cui al comma 2 prevedono, altresì, le modalità con le quali le Regioni e le Province autonome si avvalgono della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni e dei servizi di trasporto e di interoperabilità messi a disposizione dai gestori, alle condizioni contrattuali previste ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 7.
Organismi a composizione mista

1. Ferma restando ogni altra competenza dell'amministrazione centrale dello Stato, gli organismi a composizione mista Stato-Regioni di cui all'allegato A sono soppressi e le relative funzioni sono esercitate dalla Conferenza Stato-Regioni.
2. La Conferenza Stato-Regioni può istituire gruppi di lavoro o comitati, con la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle amministrazioni interessate, con funzioni istruttorie, di raccordo, collaborazione o concorso alla attività della Conferenza stessa.

Capo III
Conferenza unificata

Art. 8.
Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata

1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane, con la Conferenza Stato-Regioni.
2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione Province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale Comuni, Comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.

Art. 9.
Funzioni

1. La Conferenza unificata assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi, esprime pareri, designa rappresentanti in relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune alle Regioni, alle Province, ai Comuni e alle Comunità montane.

2. La Conferenza unificata è comunque competente in tutti i casi in cui Regioni, Province, Comuni e Comunità montane ovvero la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali debbano esprimersi su un medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:

a) esprime parere:

1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di legge collegati;

2) sul documento di programmazione economica e finanziaria;

3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;

b) promuove e sancisce intese tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane. Nel caso di mancata intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4;

c) promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle autonomie locali indicati, rispettivamente, dai presidenti delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCCEM nei casi previsti dalla legge;

e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane nei casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e locali secondo le modalità di cui all'articolo 6;

f) è consultata sulle linee generali delle politiche del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e mobilità del personale connessi al conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli Enti locali;

g) esprime gli indirizzi per l'attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane.

4. Ferma restando la necessità dell'assenso del Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza della Conferenza unificata, l'assenso delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane è assunto con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. L'assenso è espresso di regola all'unanimità dei membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia raggiunta l'assenso è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.

5. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha compiti di:

a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali;

b) studio, informazione e confronto nelle problematiche connesse agli indirizzi di politica generale che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di Province e Comuni e Comunità montane.

6. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare, è sede di discussione ed esame:

a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al funzionamento degli Enti locali, compresi gli aspetti relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle risorse umane e strumentali, nonché delle iniziative legislative e degli atti generali di governo a ciò attinenti;

b) dei problemi relativi alle attività di gestione ed erogazione dei servizi pubblici;

c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui al presente comma che venga sottoposto, anche su richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCCEM, al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente delegato.

7. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha inoltre il compito di favorire:

- a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
- b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 ;
- c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più Comuni o Province da celebrare in ambito nazionale.

Art. 10 **Segreteria**

1. L'attività istruttoria e di supporto al funzionamento della Conferenza unificata sono svolte congiuntamente dalla segreteria della Conferenza Stato-Regioni e dalla segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. La segreteria della Conferenza Stato-Regioni opera alle dirette dipendenze e secondo gli indirizzi del presidente della Conferenza stessa. Ad essa è assegnato personale dello Stato e, fino alla metà dei posti in organico, da personale delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il cui trattamento economico rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, sono disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento della segreteria della Conferenza Stato-Regioni ed individuati gli uffici di livello dirigenziale.

4. Per lo svolgimento dei propri compiti, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali si avvale di una segreteria collocata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. La composizione della segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali è stabilita con successivo provvedimento di organizzazione. Con il medesimo provvedimento potrà essere previsto che fino alla metà dei posti in organico possa essere coperto da personale delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane, il cui trattamento economico rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza. I restanti posti in organico sono coperti con personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Può essere altresì assegnato alla segreteria anche personale del Ministero dell'interno.

Legge 5 giugno 2003, n. 131.

Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

[OMISSIS]

Art. 8.

Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo

1. Nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli Enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.
2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa Comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche Comunitarie e del Ministro competente per materia. L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è abrogato.
3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli Enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite.
6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi Comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

[OMISSIS]

Capo IV

Partecipazione delle Regioni, delle Province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'Unione Europea

Art. 22

Sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri convoca almeno ogni quattro mesi, o su richiesta delle Regioni e delle Province autonome, una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse regionale e provinciale, al fine di raccordare le linee della politica nazionale, relativa all'elaborazione degli atti dell'Unione europea, con le esigenze rappresentate dalle Regioni e dalle Province autonome, nelle materie di competenza di queste ultime. Il Governo informa tempestivamente le Camere sui risultati emersi da tale sessione.
2. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, convocata ai sensi del comma 1, in particolare, esprime parere:
 - a) sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione e all'attuazione degli atti dell'Unione europea che riguardano le competenze delle Regioni e delle Province autonome;
 - b) sui criteri e sulle modalità per conformare l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1;
 - c) sugli schemi dei disegni di legge di cui all'articolo 29 della presente legge, sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica per gli aspetti di competenza di cui all'articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Art. 23

Sessione europea della Conferenza Stato-città ed autonomie locali

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei convoca, d'intesa con il Ministro dell'interno, almeno due volte l'anno, o su richiesta del presidente dell'ANCI, del presidente dell'UPI o del presidente dell'UNCCEM, una sessione speciale della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse degli Enti locali. Il Governo informa tempestivamente le Camere e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sui risultati emersi durante tale sessione. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare, esprime parere sui criteri e sulle modalità per conformare l'esercizio delle funzioni di interesse degli Enti locali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1.

Art. 24

Partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea

1. I progetti e gli atti di cui all'articolo 6, comma 1, sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per gli affari europei, contestualmente alla loro ricezione, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, ai fini dell'inoltro alle giunte e ai consigli regionali e delle Province autonome.
2. In relazione a progetti di atti legislativi dell'Unione europea che rientrano nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee assicura ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo un'informazione qualificata e tempestiva con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4.
3. Ai fini della formazione della posizione italiana sui progetti di atti di cui al comma 1 del presente articolo, le Regioni e le Province autonome, nelle materie di loro competenza, possono trasmettere osservazioni, entro trenta giorni dalla data del ricevimento degli atti di cui all'articolo 6, comma 1, al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei dandone contestuale Comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.
4. Qualora un progetto di atto normativo dell'Unione europea riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa delle Regioni o delle Province autonome e una o più Regioni o Province autonome ne facciano richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il termine di trenta giorni. Decorso tale termine, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il Governo può procedere anche in mancanza dell'intesa.
5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo richieda la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo appone una riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea. In tale caso il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei Comunica alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di aver apposto una riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea. Decorso il termine di trenta giorni dalla predetta Comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia della predetta Conferenza alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.
6. Salvo il caso di cui al comma 4, qualora le osservazioni delle Regioni e delle Province autonome non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto della trasmissione dei progetti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede di Unione europea, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.
7. Nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, convoca ai singoli gruppi di lavoro di cui all'articolo 19, comma 4, della presente legge, i rappresentanti delle Regioni e delle

Province autonome, ai fini della successiva definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con i Ministeri competenti per materia, in sede di Unione europea.

8. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei informa tempestivamente le Regioni e le Province autonome, per il tramite della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sulle proposte e sulle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea.

9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in sessione europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere.

Il Governo riferisce altresì, su richiesta della predetta Conferenza, prima delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea, alla Conferenza stessa, in sessione europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere.

10. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei informa le Regioni e le Province autonome, per il tramite della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, delle risultanze delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea e con riferimento alle materie di loro competenza, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

11. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Art. 25

Partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle assemblee, dei consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano

1. Ai fini della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 8, le assemblee e i consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano possono far pervenire alle Camere le loro osservazioni in tempo utile per l'esame parlamentare dandone contestuale Comunicazione alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

Art. 26

Partecipazione degli Enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei assicura, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, un'adeguata consultazione dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane ai fini della formazione della posizione dell'Italia in relazione ad attività dell'Unione europea che presentino specifica rilevanza negli ambiti di competenza degli Enti locali.

2. Qualora i progetti e gli atti di cui all'articolo 6, comma 1, riguardino questioni di particolare rilevanza negli ambiti di competenza degli Enti locali, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei li trasmette alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Tali progetti e atti sono altresì trasmessi per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali,

in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, all'ANCI, all'UPI e all'UNCCEM. Su tutti i progetti e gli atti di loro interesse le associazioni rappresentative degli Enti locali, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei e alle Camere e possono richiedere che gli stessi siano sottoposti all'esame della Conferenza stessa.

3. Nelle materie che investono le competenze degli Enti locali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee convoca ai gruppi di lavoro di cui all'articolo 19, comma 4, esperti designati dagli Enti locali secondo modalità da stabilire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Qualora le osservazioni degli Enti locali non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto della trasmissione dei progetti o degli atti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede di Unione europea, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti.

Art. 27

Modalità di nomina dei membri italiani presso il Comitato delle Regioni

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri propone al Consiglio dell'Unione europea i membri titolari e i membri supplenti del Comitato delle Regioni, spettanti all'Italia in base all'articolo 305 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Ai fini della proposta di cui al comma 1, i membri titolari e supplenti del Comitato delle Regioni sono indicati, per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, per la rappresentanza delle assemblee legislative regionali, dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome e, per le Province e per i Comuni, rispettivamente, dall'UPI, dall'ANCI e dall'UNCCEM, secondo i criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

3. Il decreto di cui al comma 2 assicura la rappresentanza delle assemblee legislative regionali, nonché la corrispondenza tra ciascun membro titolare e il rispettivo supplente.

4. In caso di decadenza in corso di mandato di uno dei membri di cui al comma 1, l'indicazione del sostituto è Comunicata dall'organismo competente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali ai fini della proposta al Consiglio dell'Unione europea.

[OMISSIS]

Capo VII Contenzioso

Art. 43

Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di Regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea

1. Al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure d'infrazione di cui agli articoli 258 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o per porre termine alle stesse, le Regioni, le Province autonome, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa dell'Unione europea. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che si rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, i poteri sostitutivi necessari, secondo i principi e le procedure stabiliti dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dall'articolo 41 della presente legge.
3. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell'Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri fondi aventi finalità strutturali.
4. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al comma 1 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
5. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 3, 4 e 10:
 - a) nei modi indicati al comma 7, qualora l'obbligato sia un ente territoriale;
 - b) mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720, per tutti gli enti e gli organismi pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera a), assoggettati al sistema di tesoreria unica;
 - c) nelle vie ordinarie, qualora l'obbligato sia un soggetto equiparato e in ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui alle lettere a) e b).
6. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli oneri finanziari di cui ai commi 3 e 4, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell'entità del credito dello Stato nonché l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato.

7. I decreti ministeriali di cui al comma 6, qualora l'obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell'intesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell'ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha ad oggetto la determinazione dell'entità del credito dello Stato e l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell'intesa è recepito, entro un mese dal perfezionamento, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.

8. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma 7 provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.

9. Le notifiche indicate nei commi 6 e 7 sono effettuate a cura e a spese del Ministero dell'economia e delle finanze.

9-bis. Ai fini della tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al pagamento degli oneri finanziari derivanti dalle predette sentenze si provvede a carico del fondo di cui all'articolo 41-bis, comma 1, della presente legge, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro annui per il periodo 2017-2020. A fronte dei pagamenti effettuati, il Ministero dell'economia e delle finanze attiva il procedimento di rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, anche con compensazione con i trasferimenti da effettuare da parte dello Stato in favore delle amministrazioni stesse.

10. Lo Stato ha altresì diritto, con le modalità e secondo le procedure stabilite nel presente articolo, di rivalersi sulle regioni, sulle province autonome, sugli enti territoriali, sugli altri enti pubblici e sui soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni.

[OMISSIS]

Decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180.

Regolamento recante disposizioni in materia di Prefetture-Uffici territoriali del Governo, in attuazione dell'articolo 11 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

[OMISSIS]

Art. 2.

Compiti del prefetto titolare della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo

1. Il prefetto, nell'esercizio dei compiti di rappresentanza generale del Governo sul territorio e di garanzia istituzionale a tutela dell'ordinamento giuridico:

a) fornisce, a richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri da lui delegati, gli elementi valutativi inerenti gli uffici periferici dello Stato necessari all'esercizio delle funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, e ne attua le determinazioni;

b) formula, per l'ambito territoriale di competenza, ai fini del coordinamento delle attività delle strutture amministrative dello Stato operanti sul territorio e secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, proposte per una efficiente organizzazione degli uffici periferici dello Stato ed una ottimale distribuzione delle risorse, che tenga conto delle esigenze di semplificazione delle procedure, di riduzione dei tempi dei procedimenti e di contenimento dei relativi costi in vista del raggiungimento di una migliore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa in periferia;

c) favorisce e promuove, anche secondo i criteri e le indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri da lui delegati, l'attuazione, da parte degli uffici periferici dello Stato, delle misure di coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali definite dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. A tale fine, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono definite le modalità di raccordo tra Prefetture ed uffici della Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

d) promuove e coordina le iniziative nell'ambito delle amministrazioni statali, anche secondo i criteri e le indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri da lui delegati, necessarie a dare attuazione alle leggi generali sul procedimento amministrativo, sulla cooperazione tra le pubbliche amministrazioni e sull'adeguamento tecnologico delle dotazioni strumentali degli uffici.

[OMISSIS]

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 2007.

Modalità di raccordo tra gli uffici della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e le Prefetture-Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 3 aprile 2006, n. 180.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 4;

Visti gli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali»;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come modificato dal decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 29, recante «Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti gli Uffici territoriali del Governo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, recante disposizioni in materia di Prefetture-uffici territoriali del Governo, in attuazione dell'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, che affida al prefetto, nell'esercizio dei compiti di rappresentanza del Governo nel territorio e di garanzia istituzionale a tutela dell'ordinamento giuridico, il compito di favorire e promuovere, anche secondo i criteri e le indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri da lui delegati, l'attuazione da parte degli uffici periferici dello Stato delle misure di coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali definite dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Considerato che la predetta disposizione, per le finalità in essa indicate, affida ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione delle modalità di raccordo tra Prefetture-uffici territoriali del Governo ed uffici della Conferenza Stato-città e autonomie locali; Ritenuta l'esigenza di configurare uno strumento attraverso il quale garantire alla Conferenza Stato-città e autonomie locali la possibilità di avvalersi delle Prefetture-uffici territoriali del Governo, al fine di dare concreta attuazione alle misure di coordinamento definite a livello generale nella competente sede istituzionale, e alla promozione e al coordinamento delle iniziative per la verifica del funzionamento del sistema amministrativo nel suo complesso;

Sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali;

Sulla proposta del Ministro degli affari regionali e delle autonomie locali e del Ministro dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

Raccordo tra le Prefetture-uffici territoriali del Governo e l'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città e autonomie locali

1. Al fine dell'attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, il raccordo tra le Prefetture-uffici territoriali del Governo e l'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città e autonomie locali, di seguito denominata «Conferenza Stato-città», si realizza secondo le modalità previste dal presente decreto.

Art. 2.
Scambio di informazioni

1. L'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città informa le Prefetture-uffici territoriali del Governo in ordine a:
 - a) misure di coordinamento adottate dalla Conferenza Stato-città ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
 - b) pareri e determinazioni adottate dalla Conferenza Stato-città sui provvedimenti sottoposti all'esame della stessa;
 - c) questioni di carattere generale valutate dalla Conferenza Stato-città;
 - d) ogni altro elemento che può interessare l'attività delle Prefetture-uffici territoriali del Governo e delle Conferenze permanenti di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180.

2. L'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città provvede ad inviare, anche in formato elettronico, tutta la documentazione esaminata dalla Conferenza nonché i relativi atti e verbali.

3. Le Prefetture-uffici territoriali del Governo provvedono a Comunicare agli uffici della Conferenza Stato-città, anche in formato elettronico:
 - a) i verbali delle sedute della Conferenza permanente di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180;
 - b) le deliberazioni adottate dalla Conferenza permanente di cui alla lettera a) che, secondo le valutazioni del prefetto che la presiede, possono essere di interesse per gli uffici della Conferenza Stato-città;
 - c) ogni altro elemento che, ad avviso della Conferenza permanente ovvero del prefetto, può interessare l'azione dell'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città.

Art. 3.
Acquisizione di elementi da parte dell'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città e autonomie locali

1. L'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città può chiedere alle Prefetture-uffici territoriali del Governo, che potranno avvalersi a tal fine della Conferenza permanente di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, gli elementi informativi su questioni di interesse per l'attività della Conferenza stessa.

2. L'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città, anche su disposizione del Presidente della Conferenza medesima, può chiedere alle Prefetture-uffici territoriali del Governo, che potranno avvalersi a tal fine della Conferenza permanente, elementi di conoscenza sulle questioni di maggiore interesse per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 9, commi 5 e 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 4.
Attività di proposta per l'esame tecnico

1. Il prefetto, anche su richiesta della Conferenza permanente, può formulare all'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città proposte per una valutazione tecnica, ai fini di cui all'art. 9, commi 5 e 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulle tematiche di carattere generale afferenti i rapporti tra gli uffici periferici dello Stato e le autonomie locali.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012.

Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

[OMISSIS]

Art. 27

Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali

1. L'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città e autonomie locali espleta l'attività funzionalmente necessaria allo svolgimento delle attribuzioni della Conferenza stessa, in particolare relative: agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni della Conferenza, ivi compresa l'informazione relativa alle determinazioni assunte; all'attività istruttoria connessa all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti alla Conferenza o da questa svolti, assicurando il necessario raccordo e coordinamento dei competenti Uffici dello Stato e delle autonomie locali; alle attività strumentali al raccordo, alla reciproca informazione ed alla collaborazione tra le Amministrazioni dello Stato e le autonomie locali.
2. L'Ufficio cura, d'intesa con la segreteria della Conferenza Stato-Regioni, l'attività istruttoria e di supporto per il funzionamento della Conferenza unificata.
3. L'Ufficio si articola in non più di due servizi.

[OMISSIS]

D.P.C.M. 12 novembre 2022.

Delega di funzioni al Ministro dell'interno, pref. Matteo PIANTEDOSI, a presiedere la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, congiuntamente al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sen. Roberto CALDEROLI.

Publicato nella Gazz. Uff. 25 novembre 2022, n. 276.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città e autonomie locali», e in particolare gli articoli 8, 9 e 10;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e in particolare gli articoli 11, 14 e 15;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e in particolare l'art. 4;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3», e in particolare gli articoli 8 e 9;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2007, recante «Modalità di raccordo tra gli uffici della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e le prefetture-Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione», nonché i relativi decreti legislativi di attuazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale il prefetto Matteo Piantedosi è stato nominato Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale il senatore Roberto Calderoli è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto in data 23 ottobre 2022, con cui al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per gli affari regionali e le autonomie;

Ritenuto opportuno delegare la presidenza della Conferenza Stato-città e autonomie locali, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 281 del 1997;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. La presidenza della Conferenza Stato-città ed autonomie locali è delegata al Ministro dell'interno, prefetto Matteo Piantedosi, che la esercita congiuntamente al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, senatore Roberto Calderoli, nelle materie di competenza di quest'ultimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.